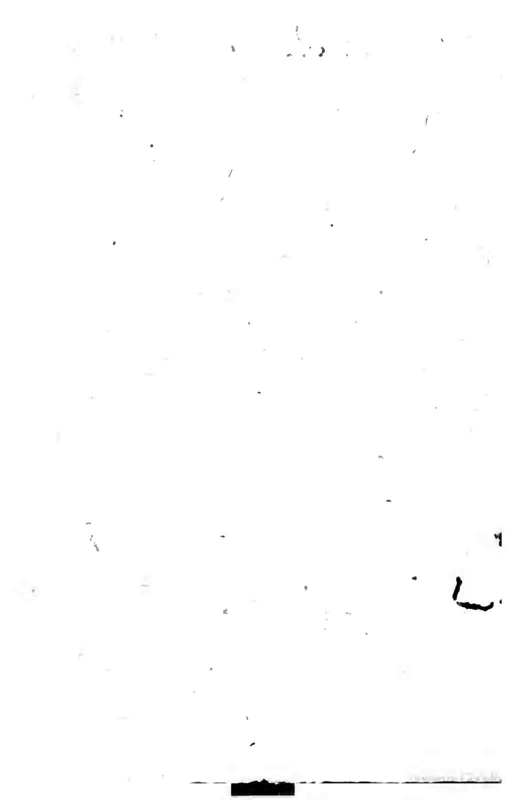


DELLA

COSTITUZIONE

DELLE

CORTES DI SPAGNA



DELLA

COSTITUZIONE

DELLE

CORTES DI SPAGNA

DI M. DI HALLER

AUTORE DELLA RESTAURAZIONE DELLE SCIENZE POLITICHE

Traduzione dal Tedesco nel Francese dello stesso Autore

ed ora trasportata nell' idiomà Italiano

D. C. F. M. R.



IMOLA 1821.

Dalla Tipografia del Seminario.

Con approvazione.

Non arrecherà meraviglia a quelli fra i leggitori, che amano la pura favella Italiana, il rinvenire di tratto in tratto questa versione sparsa di vocaboli, che in vano si cercano ne' dizionarj, o non sono per anco appoggiati all' autorità di valenti scrittori; se vorranno considerare che il subjetto di quest' opera é tale, che non si possono, senza alterarne il sentimento esprimere alcune idee, che co' termini troppo comunemente usati. Così Comitato, Contabilità, Direttorio, evasivo ecc:

PREFAZIONE

La prima parte di quest' opera, la quale comprende l' analisi della Costituzione delle Cortes, è stata composta nel 1814, epoca nella quale questa produzione pervenne alle mie mani. Diverse letterarie occupazioni mi avevano impedito di ultimare il mio lavoro. Questa Costituzione annullata al ritorno del re, aveva perduto con l' allettamento della novità ogni specie d' interesse. Sembrava essere caduta in una profonda dimenticanza, allorchè, scorsi sei anni, alcune circostanze, tutti i rapporti delle quali non sono ancora bastantemente conosciuti, hanno forzato il re a dare alla medesima una sanzione legale. Si fatica oggi giorno per metterla in esecuzione, ed io ho creduto cosa non inutile il riassumere questa narrativa, rapportandola alle presenti circostanze, ed aggiugnen-

dovi alcune riflessioni sugli effetti che questa Costituzione ha prodotto, e produrrà, su gli errori che si sono rinfacciati a Ferdinando VII, (vedi la nota * in fine) *e su i soli veraci mezzi di combattere, e di vincere la rivoluzione, ch' è quanto a dire di ristabilire l' ordine sociale, ed il riposo in Europa. Gli avvenimenti corsi dacchè diedi l' ultima mano a questo scritto, e durante la impressione del medesimo hanno già luminosamente confermato ciò che in esso io aveva annunciato. E' quindi evidente oggidì, che i giacobini di Spagna, come tutti gli altri non sono in alcun modo attaccati alla loro Costituzione, ed alle disposizioni, ch' essa racchiude; e che non si tratta per essi di altro, che di far trionfare i loro principj, e di elevarsi così co' loro aderenti alla sovranità, cioè al possesso esclusivo del supremo potere. Tutti i loro decreti, i loro regolamenti, i loro proclami, le loro istruzioni per le prossime elezioni non hanno altro scopo che quello, e sono altrettante riprove di un timore che si cerca indarno di mascherare. Ad onta della Costituzione, della quale pel corso di otto anni non dev' essere cangiato neppure un jota, e che per qualunque siasi carica non esige, che la qualità di Spagnuolo, e la età di 25 anni, tutti i religiosi, e tutti i membri de' quattro grandi ordini militari so-*

no stati di recente privati della facoltà di concorrere all' elezioni, o di essere eletti dalle Cortes; e mentre si escludono in tal guisa gli uomini più ragguardevoli, ed i più dotti che v' abbiano in Ispagna, si ammettono senza difficoltà gli ecclesiastici esiliati, cioè a dire coloro, che si sono fatti traditori, e spergiuri al loro stato; i professori secolari, ne' quali si suppongono senza dubbio principj più liberali, e frà i quali sono probabilmente già designati i fratelli, e gli amici confidenti; finalmente i membri delle Cortes del 1812 pervenuti poscia agl' impieghi di alta amministrazione, impieghi ch' essendo di nomina del re dovrebbero allontanarli dalle elezioni. Vanno essi per ultimo più oltre ancora dei giacobini francesi loro predecessori; essi incominciano da un decreto in forza del quale tutti coloro, che ricusano di accettare la loro Costituzione, o che non l' accettano, che con restrizioni, o proteste contrarie allo spirito della medesima, cioè allo spirito rivoluzionario, decadranno dalle loro cariche, e dignità, e saranno privati del diritto di cittadinanza, ed esiliati dal territorio Spagnuolo. Se questo decreto, che a dir vero è stato posteriormente portato ad effetto con quanto avvenne di quà dai Pirenei, per avventura a rigorosa esecuzione si conduceva, avrebbe contribuito a spopolare la Spagna, ben

più che dieci espulsioni di Mori. Io lo considero frattanto sotto l' aspetto di una vera fortuna, giacchè termina di smascherare la setta, separa gli uomini onesti dai malvagi, e rende effettivamente la resistenza più forte, più efficace, più positiva. Imperocchè se l' elezioni avessero elevato alle nuove Cortes alcuni uomini dabbene veramente illuminati, le loro voci sarebbero state soffocate dalla gran maggioranza dei sedicenti liberali, o a dir meglio essi avrebbero poco a poco contratto alcun che del veleno contagioso, e si sarebbero modellati essi medesimi all' esercizio di un potere illegittimo, lo che avrebbe fatto più agevolmente approvare i decreti di alcuni sofisti come volontà nazionale. Ma supponghiamo, che i sovrani legittimi per sentimento della loro propria conservazione emanassero simili decreti contro i giacobini, che volessero privare delle loro cariche, e delle loro dignità, dichiarar decaduti dai diritti di cittadinanza, e banditi dal loro paese coloro che rappresentano come una usurpazione, e che ricusano di riconoscere, o che non riconoscono che in termini evasivi, equivoci, e contrarj al retto spirito, la legge fondamentale dello stato, il potere, e la indipendenza che il sovrano ha da Dio stesso, i titoli de' suoi possedimenti, i documenti delle convocazioni che stabiliscono i suoi rapporti con le diverse clas-

si de' suoi sudditi; qual grido di persecuzione e d' intolleranza s' innalzerebbe allora in tutta l' Europa! Eh! Cortes, i nostri principi sarebbero più sicuri adottando simili provvedimenti, e converrà forse così terminarla, considerando che in ultim' analisi i lupi e gli agnelli non sarebbero per vivere lungo tempo in pace, gli uni a fianco degli altri.

Per esporre un più retto giudizio sulla Costituzione del 1812, non sarà inutile di qui richiamare in poche parole ciò che in sostanza erano queste Cortes, delle quali tanto rumore si mena oggidì. Le antiche e legittime Cortes di Spagna non erano altro che gli stati generali, quali appunto dovevano essere per la natura della società, composti, come da pertutto, di tre ordini, del clero cioè, della nobiltà, e dei deputati dei paesi, le assemblee delle quali poco frequenti in Ispagna furono denominate Curie. (Curiæ Generales, Cortes). *Le Cortes de' nostri giorni per lo contrario non sono nè quegli stessi stati generali, nè rappresentanti eletti, o muniti di potere dalla Nazione. Derivarono esse da diversi comitati di nuova instituzione, che si erano costituiti nelle provincie nel* 1808, *senza ordine e regola, per dirigere la resistenza del popolo contro la invasione francese, i capi de' quali non avevano allora certamente neppure sognato una Costituzione. Questi*

comitati ben vedendo fin d' allora il bisogno di un punto di unione, per non essere partitamente battuti, formarono una giunta centrale *composta da due soggetti di ciascun comitato provinciale, la qual giunta si riunì a Siviglia nel settembre del* 1808 *dopo la vittoria riportata sul generale Dupont. I progressi delle truppe Inglesi apriron o per un momento a quest' assemblea le porte di Madrid, ov' ella prese il titolo* di giunta centrale della Spagna, e delle Indie *; ma le interne di lei dissensioni, e le sue misure arbitrarie le procacciarono l' odio di tutti i partiti, e discacciata da Madrid dalle armate di Bonaparte, fu forzata il giorno* 24 *Gennaro del* 1810 *da una sedizione popolare ad abbandonare Siviglia, e rifugiarsi negli ultimi confini della Spagna; in quella stessa isola di Leon, ove sembra che il suo spirito siasi conservato. Ella prese ivi senza alcun fondamento legale il titolo di* Cortes generali, e straordinarie*, e nominò una sedicente* reggenza *che investì del suo potere, e di cui la setta giacobinica, gelosa di piegare a suo vantaggio tutti gli avvenimenti, procurò di creare il suo più valido strumento. Alcune società segrete, diversi comitati di sofisti, avvocati, scrittori senza merito, che hanno salvata la Spagna in quella guisa appunto che l' Alemagna deve la sua liberazione al dottore* Janh, *ed*

alle sue scuole ginnastiche; persone senza mandato per parte del re, o della nazione, ma legate con una fazione influente nelle Cortes: tali furono gli autori di questa famosa Costituzione ch' essi fecero sanzionare a forza d' intrighi dalle Cortes medesime il 18 Marzo 1812, e pubblicare dalla reggenza in nome del re, allora prigioniero a Valençai. Ne fu già per effetto dei loro sforzi, ma in conseguenza bensì delle vittorie riportate dalle armate alleate in francia, e da quelle del duca di Wellington in Ispagna, che rientrarono in Madrid nel gennajo del 1814. Temendo il troppo grave pericolo di dover dar ragione delle proprie determinazioni ed avvezze al potere sovrano, vollero continuare ad esercitarlo: ebbero l' arroganza di dichiarare al sovrano reduce dalla francia, che la nazione non gli presterebbe soccorso ed obbedienza, se non se dopo che avesse giurata la Costituzione. Ma Ferdinando VII non si arrese a questa insolente intimazione, e trovò la nazione intera ben altramente disposta. Sostenuto dal prode generale Elio, che si è per ciò reso in oggi l' oggetto delle furiose persecuzioni dei giacobini, e posto alla testa di un' armata fedele di 40,000 uomini, emanò quella celebre ed ammirabile dichiarazione di Valenza, con la quale, fra gli applausi universali della nazione, annulla come incompetente ed

illegale la Costituzione e tutti i decreti delle Cortes, che sarebbono senza dubbio rimasti nel nulla, se il governo avesse fatto uso di maggior vigilanza e fermezza. Egli è finalmente provato da un documento rilevantissimo pubblicato in un giornale di Madrid, l' Atalaya de la Mancha (*Sentinella della Mancia*) *il 12 maggio del 1814, due giorni prima del ritorno del re, che poco mancò onde questa Costituzione fosse l' ultimo termine delle macchinazioni de' sofisti spagnuoli, e ben si conobbe ch' essa non era destinata che ad aprire il campo a nuovi sconvolgimenti. Ecco l' Art. in questione di questo giornale* (1). *In tal guisa le prime azioni e i primi sforzi del partito furono seguiti, come osserva anche* l' Atalaya, *dal successo desiderato. L' inquisizione fu abolita, quantunque a nostri giorni nulla piu conservasse della sua antica severità, ne di altro guari si occupasse che della censura dei libri pericolosi, e benchè la nazione stessa desiderasse la sua conservazione. I vescovi piu spettabili furono esiliati, e gli altri minacciati della sorte medesima in caso di opposizione al sistema anti-cristiano. Il Capo della Chiesa fu escluso dal territorio Spagnuolo nella persona del suo rappresentante al trono, e i settarj e*

(1) Vedi la pag. 15.

gli atei furono l' oggetto di una particolare protezione. Siffatte misure unite all' esito della segreta cospirazione, di cui abbiamo ora parlato fanno vedere abbastanza il motivo per cui il re credè opportuno di seguire al suo ritorno un sistema del tutto opposto, ne potè pertanto riconoscere questi sofisti come salvatori della Spagna, meno poi come amici del suo trono. Si comprenderà ora egualmente per qual ragione si è tanto declamato contro l' autore dell' Atalaya negli stessi giornali Tedeschi. I fratelli e gli amici avranno ben indicato ch' egli non era un nemico da disprezzare, giacchè aveva disvelato i misteri del partito. Questa setta minaccia tutti gli stati, e la società intera; essa prepara a tutti le medesime calamità: non istanchiamoci adunque di combatterla, e se Dio ci presta il suo soccorso, di distruggerla.

Berna il primo maggio 1820.

TRADUZIONE

DALL' IDIOMA

SPAGNUOLO.

Estratto di un giornale periodico pubblicato a Madrid sotto il titolo di Atalaya de la Mancha (*Sentinella della Mancia) il* 12. *maggio* 1814.

Nei nostri numeri 1. 2. 3. 4. 5. 6. e 7. dello scorso mese voi avete veduto la Costituzione secreta, che i faziosi avevano compilato (niuno osa mettere in dubbio la di lei esistenza). Noi non abbiamo potuto allora, pei motivi già esposti, pubblicare i suoi ultimi articoli: essi sono letteralmente del seguente tenore.

" Art. 38. A misura, che questa Costi-
„ tuzione comincierà a mettersi in esecu-
„ zione, i membri *della convenzione* procu-
„ reranno di preparare il popolo a disfarsi
„ del suo re.

" Art. 39. A quest' effetto si parle-
„ rà incessantemente del diritto inprescrit-

„ tibile di *eguaglianza*, sotto il quale tut-
„ ti siamo nati. Che la nazione non dev'
„ essere comandata, che da quelli ch' es-
„ sa sceglierà e nel modo ch' essa vor-
„ rà; che il regno ereditario è una usur-
„ pazione; che l' *eguaglianza* è un diritto
„ di ciascun cittadino; che l' impero del-
„ la nazione dev' essere alternativo per
„ tutti ogni anno, egualmente che il re-
„ golamento di una città, o di un borgo.
„ Che allora non si vedranno più despoti
„ tiranneggiare i popoli, ne usurpatori che
„ gli schiacciano con contribuzioni che ap-
„ propriano a se stessi, per vivere nell' o-
„ ziosità e nel vizio (1). Che la distin-
„ zione sacerdotale è dessa pure un' al-
„ tro attentato alla libertà dell' uomo.
„ Che l' inferno, di cui si vuole atterrir-
„ lo per amareggiargli i suoi piaceri (2),

(1) Le rendite della corona non risultano interamente dalle imposte, ed in Ispagna meno che altrove. Conviene però alle Cortes di declamare contro le imposte, nel tempo stesso che la loro Costituzione non mette alcun limite a quelle ch' essi possono levare per far fronte alle spese, che piacesse loro di stabilire.

(2) I signori liberali non s' imbarazzano punto di essere turbati, ove ciò fosse anche col mezzo di soli rimorsi, nei loro piaceri che consistono nell' uccidere, nello spogliare i cittadini, nel detronizzare i re, nel rovesciare tutti i rapporti di società.

„ e per attaccarlo fermamente alla colon-
„ na dell' arbitrario, non è altro che un
„ fantasima inventato dalla superstizione,
„ la quale non trova altro sostegno per
„ mantenersi nelle sue distinzioni e nella
„ sua oziosità (1).

„ Art. 40. Dopo di aver condotto un
„ tal piano fino a questo punto di matu-
„ rità, e di avere estese completamente
„ queste idee, sia verbalmente, sia in
„ iscritto, si avrà cura di formare dei reg-
„ gimenti composti di giovani penetrati
„ e nutriti di queste medesime idee, *co-*
„ *mandati da individui della nostra associa-*
„ *zione*, ben disposti ad appoggiare, ove
„ occorra, con la forza, e a diriggere gli
„ ultimi passi che devono condurre alla
„ nostra felicità (2).

" Art. 41. Si spargeranno in seguito
„ dei proclami analoghi, ed in un giorno
„ convenuto *si piomberà nel tempo stesso sul*
„ *re*, e sulla reggenza, e sopra tutti *i*

(1) La condizione adunque la più attiva, e la più laboriosa della società, quella che richiede maggior numero di sacrifizj e di sforzi, si accusa di oziosità. Oziosità bene strana, che sola istruisce la gioventù, ha cura degl' infermi, consola per ogni dove il povero, e l' infelice, e s' incarica di servire tutti gli uomini!

(2) Questi reggimenti sono le milizie nazionali.

„ *ministri della superstizione* (1): saranno pro-
„ clamate la libertà e l' eguaglianza; e
„ invitati i popoli a scegliere un diret-
„ tore nazionale per quell' anno, come
„ pure a fissare una Costituzione, che
„ deve formare in appresso la delizia,
„ e la felicità dell' uomo libero (2).

Onde mandare ad effetto un piano sì orribile, (così continua l' Atalaya) essi hanno reputato indispensabile il formare, quantunque senz' alcuna autorizzazione dei popoli, una Costituzione pubblica per appianarne loro il cammino. „ A quest' effetto hanno imaginato, dopo il corso di più di un' anno di continue discussioni nelle loro notturne adunanze, di formare quella, che non è altra cosa, che una copia scandalosa della Costituzione dell' assemblea nazionale di Francia negli anni 1789 1790 e 1791, creata per abolire la

(1) Si sa che parlando il linguaggio dei liberali, è appellata superstizione ogni religione, cioè ogni credenza di un potere, e di una legge superiore.

(2) L' uomo libero nel senso della setta è quegli, che non riconosce veruna superiorità politica, o religiosa, che in conseguenza si crede egli stesso re, e pontefice sovrano. I fratelli ed amici si riconoscono con questo termine. È in questa guisa, che in Ale-

religione, detronizzare il re, ed incatenare il popolo, ch' essi chiamavano sovrano. Sono stati arditi al segno di presentarcela come una compilazione delle nostre cattoliche, e sagge leggi.

magna le scuole filantropiche sono state tanti semenzaj di nomini liberi, ed è perciò, che abbiamo veduto in Francia il giornale degli uomini liberi. Le parole liberale, ed indipendente hanno nel moderno gergo lo stesso significato.



DELLA COSTITUZIONE

DELLE

CORTES DI SPAGNA

Si è diffuso nelle nostre montagne un libretto intitolato. *Costituzione politica della monarchia Spagnuola, promulgata a Cadice il 19 marzo 1792 (1), preceduta dal rapporto della commissione delle Cortes, incaricata di presentare il progetto di Costituzione tradotto dallo Spagnuolo nel Francese idioma da F. Nuñez de Taboada direttore dell' interpretazione generale delle lingue*. Parigi 1814, pagine 102 in 8. Grazie a Dio sino ad ora questo progetto non era stato messo in esecuzione. Non vi volle che un proclama, che il re emanò all' atto del ritorno nel suo regno, ed al quale tutta la nazione fece plauso, per distruggere questo preteso risultamento della volontà generale. Ad imitazione de' suoi modelli, esso aveva preso l' incamminamento di tutto ciò che non essendo fondato sulla natura, non deriva che

(1) Si è voluto dire 1812: è questo un errore di stampa dei più madornali.

dal capriccio degli uomini, e non è impresso che sulla carta. Si sono, non ha dubbio, vedute delle persone che non hanno saputo nascondere il loro dispetto per questo picciolo affronto, che il giacobinismo, ed i lumi politici del nostro secolo avevano sofferto; elle se ne sono rammaricate assai chiaramente in certi giornali, ed al loro modo d' intendere, la nazione Spagnuola aveva perduto in questi fabbricatori di Costituzioni gli uomini più distinti, i più illuminati, e quelli ai quali era più difficile altri sostituire per l' amministrazione del regno (1). Questi lamenti, e queste speranze sono elleno fondate? Questo è ciò che si vedrà con l' esame il più accurato di questa Costituzione. Essa lo merita non per se stessa, ma come un insigne monumento dello spirito del secolo, come una prova luminosa dell' impero inaudito, che hanno usurpato i falsi principj filosofici anche in un paese, ed in circostanze che loro sembravano meno favorevoli. Ove dunque va a stabilirsi il giacobinismo? Esso

(1) Oggi giorno che una fazione militare, e liberale ha costretto il re a dare la sua sanzione a questo atto, tutte le trombe rivoluzionarie intuonano i suoi elogj, ed annunziano alla nazione Spagnuola i più felici destini.

non è giammai stanco delle sue sperienze, s'impadronisce di tutto, vuole profittare di tutti gli avvenimenti, ed allorquando è battuto da un lato, meno ancora per fatto degli uomini, che per la natura delle cose, lo vediamo rialzarsi dall' altro colla medesima arroganza.

Il rapporto posto innanzi al progetto ridesta la memoria di quelli di Condorcet, e d'altri Soloni della sua specie. Non dice una sola parola nè delle circostanze che hanno condotto l'affare, nè dell'invasione della Spagna operata dalle armate di Bonaparte, nè dei quattro anni di guerra, nè dell'assenza del re; considerazioni che avrebbero nondimeno potuto influire in qualche modo sulla costituzione. I filosofi non sogliono tener conto di simili baje. Impassibili in mezzo al ferro ed al fuoco, essi non pensano che all'ordine metodico del loro sistema „ La commissione (così incomincia il rapporto) incaricata dal-
„ le Cortes di estendere un progetto di
„ costituzione per la *nazione Spagnuola*, vie-
„ ne a sottoporre all' augusto congresso il
„ frutto delle sue *meditazioni* „. Indi per cattivarsi la benevolenza pubblica in un modo, per verità assai clamoroso, ell' aggiunge „ Che l' importanza, e la gravità

„ di un intrapresa sì grande, le avrebbero
„ tolto alla fine ogni coraggio, s'ella non
„ avesse confidato nei lumi degli altri de-
„ putati alle Cortes, per appianare tutte le
„ difficultà. Tal modestia non pertanto non
„ pareva sincerissima, giacchè si dà po-
„ scia ad intendere (pag. 21) che la tes-
„ situra della Costituzione dev' essere l'
„ opera di una sola mano, e la sua for-
„ ma, e la sua disposizione quella di un
„ solo, e di un istesso artefice „. Un' altra maniera ben più scaltra di conciliarsi la benevolenza è l' asserzione più volte ripetuta, che tutta questa costituzione nulla contiene di nuovo quanto alla sustanza, o al fondo, e che tutta la novità consiste nella metodica disposizione delle materie per formarne un tutto sistematico. Fra le altre cose antiche si riferisce che tutta la nazione spagnuola dei due emisferi comprendendo le isole del mare atlantico, e del mar pacifico, ha non solamente formato in tutti i tempi un corpo di stato (una corporazione), ma ch' essa è stata eziandio *sovrana indipendente*; e per conseguenza investita ella stessa della reale rappresentanza, ed autorità. Questo preteso fondamentale principio della sovranità nazionale è consecrato nei codici della Spagna nel

modo più autentico e solenne, il relatore lo considera come incontrastabile, e di una irreffragabile autenticità (pag. 21). Per giustificare quest' asserzione, non si allega verun fatto, niun testo di una legge qualunque, ma ad imitazione dei filosofi, si fa violenza alla storia di Spagna fino a forzarla di rendere, suo malgrado, false testimonianze a favore del giacobinismo. Perchè da tempi dei re goti, (fra i quali però l' eredità fu la prima, e general regola), ovvero in qualche epoca posteriore dopo la estinzione della dinastia regnante, si sono vedute scoppiare fra i grandi del regno delle guerre intestine: perchè in questa lotta un re è stato balzato dal suo trono, ed un altro è stato riconosciuto dal libero voto de' grandi: o perchè finalmente si è prestato soccorso ad un terzo per rimetterlo in possesso de' suoi diritti; il nostro autore ne conclude, che tutta la nazione Spagnuola era sovrana, ch' essa eleggeva il suo re nella guisa stessa nella quale una città dell' impero sceglieva i suoi magistrati. Un re ha egli talvolta consultato i grandi del suo regno in certe occasioni importanti, sia per avere il loro consiglio, sia per assicurarsi del loro zelo e della loro obbedienza: ne siegue chia-

ramente, secondo lo stesso autore, che i *rappresentanti della nazione* erano rivestiti del potere legislativo, e che si facevano render conto della sua amministrazione all' *ultimo funzionario pubblico.* Si è egli preteso dai re, che non attentassero alle altrui proprietà (ciò che a vero dire è un precetto della legge naturale), e che per conseguenza si contentassero del regolare possedimento de' propri dominj, o dei sussidj volontarj, senza stabilire imposte arbitrarie: il nostro autore ne trarrà una prova evidente, che loro s' imponeva la legge, e che si davano loro degli ordini come appunto a persone di servigio. Allorchè all' epoca per essi favorevole, Ferdinando ed Isabella trionfarono della usurpazione de' grandi, o per valermi di altri termini, allorchè ricuperarono la loro propria libertà, il relatore chiama questo avvenimento un annientamento di tutte le instituzioni liberali; allora secondo lui la libertà disparve, il giogo della schiavitù si aggravò sulla Spagna, e in questa vergognosa sommissione essa perdè fino l' idea della sua propria dignità (pag 22.). Si cadrebbe nondimeno in inganno, se si credesse che l' autore (essendo forse egli un grande di Spagna, e come un' altro Sideny) non riconosce in

effetto, che i gran baroni e i membri dell'alto clero come i rappresentanti della nazione, benchè in questo sistema resterebbe ancora ad esaminarsi, se questi grandi fossero essi stessi a vicenda i servi dei loro sudditi, e se forse dovessero da questi ultimi esser eletti? Ma non è che provvisoriamente ch' egli vuole ammetterli in questa qualità: egli ha delle idee più liberali, e la sua idea del popolo sovrano riposa sopra una base assai più estesa. In verità, gli sfugge una confessione assai ingenua; egli conviene di aver dovuto penar molto per isvolgere questi principj fondamentali e costitutivi della monarchia Spagnuola, attraverso di una moltitudine di Leggi puramente civili, o disciplinali, spessissimo compilate con uno spirito interamente opposto; frà le altre egli è offeso dall' articolo seguente di un antico codice ,, Il re può dare delle leggi ai po- ,, poli soggetti al suo potere, e niun' al- ,, tro nel temporale ha questo diritto se ,, non è autorizzato da lui ,,. Ma un filosofo non è giammai imbarazzato da tali difficoltà. Esso non le considera che come inconseguenze di straordinarie contraddizioni, per le quali lo spirito della libertà politica fu *talvolta* soffocato. Egli potrebbe, a

suo dire, *moltiplicare le citazioni di simil fatta*, ma sarebbe uno stancare *senza utilità* l'attenzione delle Cortes (pag. 21.). Noi opiniamo ancora che ciò non sarebbe avvenuto senza pericolo pel suo progetto, mentre il numero delle citazioni avrebbe potuto far nascere altre idee nello spirito delle Cortes. In conseguenza, la commissione si è meno occupata del testo di queste leggi, che del loro spirito, e da questa dottrina appunto è derivato il progetto di Costituzione, monumento antico e nazionale nella sua sustanza, *ove non v' ha altro di nuovo, che il metodo, e l' ordine della sua disposizione.* Passeremo a veder come.

TITOLO PRIMO

Il primo titolo parla della nazione Spagnuola. Ella è, dice il relatore, *la riunione di tutti gli Spagnuoli dei due emisferj.* Avevamo finora ignorato che gli abitanti indigeni del Perù, e del Messico, o delle Isole Filippine, fossero spagnuoli. Tutto ciò che sapevamo si è, ch'essi erano sotto la dominazione dei re di Spagna. *La nazione Spagnuola è libera ed indipendente, e non può essere il patrimonio di alcuna persona, nè di alcuna famiglia.* (Art. 1). Egli è

forse sottinteso, che avrebbe ben potuto divenire il patrimonio di una corporazione di filosofi; ma chi dunque si è mai consigliato a dire che i popoli fossero il patrimonio dei re? I loro dominj, i loro possedimenti, le loro rendite, tutto ciò che costituisce i loro diritti acquisiti: ecco il loro patrimonio. Perciò che risguarda gli uomini dimoranti sotto i loro dominj, o feudi reali, o ben anche sulle terre di loro proprietà, esistono fra quelle ed il re, moltiplici rapporti di dipendenza naturale, o di servigio volontario: rapporti assai svariati, e del genere stesso di quelli che passano fra particolari. Non sarebbe egli piuttosto in forza del principio della delegazione dei poteri, che i popoli diventano realmente il patrimonio dei re, come appunto Bonaparte era solito a dire, ch' egli aveva 80.000 uomini di rendita annuale. *La Sovranità*, dice in oltre il progetto, *risiede essenzialmente nella nazione, alla quale appartiene in conseguenza il diritto esclusivo di dare a se stessa delle leggi fondamentali* (Art. 3.). Ma chi è di grazia la nazione, chi sono gli Spagnuoli? Il progetto risponde „ ogni uomo libero, nato e do-
„ miciliato nei dominj delle Spagne, i fo-
„ restieri naturalizzati, o domiciliati da

„ dieci anni , e gli schiavi affrancati „. Noi non cavilleremo co' signori delle Cortes su questa espressione *dominj delle Spagne*: come se la terra stessa possedesse dei dominj! Ma la eccezione degli schiavi è una prima inconseguenza filosofica; imperocchè se in forza delle nuove dottrine, la sommissione volontaria è illecita, e nulla di diritto; se tutti i servi devono essere liberi e indipendenti, come mai coloro che sono a malgrado ridotti a questa condizione, non devono esserlo del pari? E perchè dunque i filosofi non istabiliscono eziandio, che gli schiavi sono i sovrani dei loro padroni? Non sono quelli più numerosi, e perchè dunque chiedere ancora la loro affrancazione? In seguito il primo diritto di tutti gli Spagnuoli, *senza eccezione*, è l'obbligo di contribuire, secondo le loro facoltà, alle spese dello Stato (Art. 8), e di prendere le armi per la difesa della patria (delle Cortes) ogni qualvolta vi saranno chiamati dalla Legge, cioè a dire dalla volontà delle Cortes (Art. 9). Ecco dunque sul bel principio la Coscrizione, e le imposte arbitrarie, ammirabili, ed a un tempo inevitabili beneficj della teoria filosofica altre volte sconosciuta alle nazioni! Giacch'egli è evidente, che se tutto deri-

va dal popolo, se tutto è pel popolo, s' egli stesso è il sovrano, egli deve egualmente somministrare gli uomini, ed il danaro, ogni qualvolta i suoi pretesi rappresentanti lo troveranno necessario. Ascoltate, o nazioni di Europa, ciò che avete ad aspettarvi da questa setta. Chi è l'amico verace del popolo, e della libertà? E' egli quel re che abolisce la coscrizione perchè l' armata è la sua, e perchè vuole che si entri, non altramente che per un ingaggiamento volontario al di lui servigio militare, siccome al servigio civile? O lo sono piuttosto questi filosofi che questa medesima coscrizione introducono, sotto il pretesto che l'armata è uno stabilimento nazionale?

TITOLO II.

Del territorio delle Spagne, del governo, e dei cittadini Spagnuoli.

Il primo Cap. tratta del territorio Spagnuolo. Si fà quivi una lunga enumerazione di tutte le provincie della Spagna; comprendendovi tutte le isole, e tutti i possedimenti di oltre mare. E qui senza dubbio fa di mestieri supporre, che i

loro abitanti fossero talmente fra di essi convenuti di sortire dallo stato di natura, da stabilire un contratto sociale, e da scegliere per capo del loro potere esecutivo quando un generale Visigoto, e quando un' Arabo; ora un conte di Aragona, o di Castiglia ritornato indipendente; ora un' arciduca d' Austria, e ben presto un principe della casa de' Borboni; nè ciò basta, ma conviene anche figurarsi che tutto ciò è avvenuto, senza che questi capi loro abbiano giammai domandato il loro consentimento, ed eziandio senza che le Cortes se ne siano giammai dato il pensiero. Ma la divisione naturale di questo territorio, dipendentemente dall' epoca in cui fu acquistato, o in conseguenza degli stessi titoli di acquisto, spiace ai filosofi. *Sarà*, dice quindi l' autore, formata una divisione più conveniente (Art. 11), cioè a dire una divisione matematica, che cancellerà ogni storica denominazione, ogni rimembranza degli antichi proprietarj, tutti i diritti, e i privilegj degli abitanti medesimi; divisione in compartimenti militari, ovvero in diocesi massoniche, e filosofiche, destinate a disperdere in atomi la società, a sopravvegghiare i pretesi cittadini, e ad *amministrare* i nuovi fedeli fino

nelle più infime ramificazioni. Si rende onore alla religione, con consecrarle un capitolo composto di un solo articolo, il quale dichiara, *che la religione della nazione Spagnuola è la religione cattolica, apostolica, e Romana, la sola verace, e che la nazione proibisce l'esercizio di qualunque altra*. Per quanto sembra, questo articolo non è entrato nella Costituzione se non per contrabbando, o per servire, come di passaporto, alla parte pretesa filosofica, imperocchè se fosse autentico, se dovesse realmente essere osservato, ne seguirebbe necessariamente che la Costituzione è falsa, che dev' essa pure essere proibita, come contraria alla religione, sia rispetto alla dottrina sulla quale è basata, sia rapporto alla sua organizzazione opposta all' ordine naturale e divino delle relazioni sociali, sia finalmente in forza delle principali disposizioni ch'essa contiene, come altrove avremo occasione di provare. Nel capitolo terzo *del Governo*, dopo le frasi ordinarie sullo scopo di ogni società politica, si legge (Art. 14) „ Il governo della nazione Spa„ gnuola è una monarchia temperata ere„ ditaria „. Dessa lo era effettivamente in addietro, e se a Dio piace, lo sarà per l'avvenire. Ma secondo la Costituzione

sarebbe stato più preciso il dire = il governo della nazione Spagnuola è una compagnia di filosofi investita dal potere assoluto, la quale ha inoltre fatto del re legittimo il di lei primo commesso =. In appresso, si fa pompa della distinzione dei poteri, legislativo, esecutivo, e giudiciario, abbenchè sia facile il dimostrare, che questa distinzione, ossia metodo di classificazione è impraticabile, che in realtà non ha giammai avuto luogo, che questi tre pretesi poteri non sono che emanazioni diverse di una medesima facoltà, e che sono essenzialmente collegate di loro natura, nella stessa guisa che la volontà, l'azione, ed il giudizio lo sono nella stessa persona, qualunque siasi la funzione alla quale è chiamata.

CAPITOLO IV.

Dei Cittadini Spagnuoli.

Come appunto aveva la Francia da 30 anni addietro, i suoi cittadini attivi, e non attivi, distinzione dalla quale non resultano sempre de' grandi vantaggi, le Cortes vollero in pari modo distinguere *gli spagnuoli dai cittadini spagnuoli.* Non è per-

ciò che si esiga un numero di condizioni maggiore di quelle alle quali si accorda questa ultima qualità.„ Sono dichiarati cit-
„ tadini (senza informarsi se vogliano es-
„ serlo) tutti gli spagnuoli nati da geni-
„ tori spagnuoli *nei dominj della nazione*
„ *dell' uno e dell' altro emisfero*, e domi-
„ ciliati su qualche punto della monar-
„ chia spagnuola: inoltre i forestieri, i
„ quali, oltre la naturalizzazione, hanno ot-
„ tenuto dalle Cortes delle lettere speciali
„ di cittadino (Art. 18 e 19)„. I giacobini di Francia, i radicali inglesi, gli unitarj germanici, e i carbonari italiani avranno dunque piacere di farsi rilasciare delle lettere di cittadini dalle Cortes di spagna. Fra diversi casi specificati, questa qualità di cittadino spagnuolo si deve perdere con l' accettazione di un' impiego in altro paese, e così con l' assenza non interrotta di cinque anni dal territorio spagnuolo, senza permesso del governo. I cittadini spagnuoli adunque sono veri servi; il loro patrimonio, le loro fortune appartengono allo stato; le loro persone sono obbligate a servigj involontarj, ed indeterminati (vedi Art. 8 e 9); essi non hanno la facoltà di viaggiare liberamente, ne osano di servire altri padroni che le

Cortes. In verità, questi sono principj liberali di una specie ben singolare. L'autore di quest'opera, quantunque nato repubblicano, non si cura in verun modo di un tale diritto della città filosofica.

TITOLO III.

Delle Cortes.

Questo titolo, composto di undici capitoli e cento cinquanta articoli, è il più importante non meno, che il più straordinario di tutti. Piu democratico ancora delle Costituzioni Francesi degli anni 1791 e 1793, esso le sorpassa in giacobinismo. Ivi è detto, che le Cortes sono la riunione dei deputati, che rappresentano la nazione. Sono eletti dal popolo, incominciando dalle ultime classi della società. Una tale rappresentazione non è fondata che sulla popolazione, quantunque questa non sia esattamente conosciuta. Vi dev'essere un rappresentante ogni 70,000 anime, e da questo punto questi 70,000 uomini con le loro mogli e i loro figli hanno perduto tutti i loro diritti; si sono abbandonati in quanto a persone e a beni ai loro proprj rappresentanti, o a tali così qualificati,

che sono ad essi affatto stranieri e sconosciuti, e che in ultim' analisi potrebbero benissimo preferire la propria loro libertà, e i loro proprj interessi, alla libertà ed agl' interessi del popolo. Per evitare le frazioni, questi calcolatori politici contano 35,000 anime per un non nulla. Solo che uno di più ve n' abbia fa di mestieri ch' esista un deputato, e per uno di meno non v' ha deputato alcuno. Frattanto l' isola di S. Domingo deve costantemente dare un rappresentante, e a questa disposizione potrebbe agevolmente l' imperatore d' Haitj, attualmente regnante, opporre un qualche ostacolo. Viene in seguito un prolisso ragionamento sulle assemblee primarie ed elettorali, copiato dalle costituzioni Francesi, con la sola differenza, che prima di ciascuna elezione è statuita la celebrazione di una messa de *Spiritu Sancto.* Strano miscuglio fra il giacobinismo e la religione cattolica, della quale i precetti e le instituzioni sono in diretta opposizione con la dottrina del primo. Potrebbe quindi questa religione ben ragionevolmente esclamare

Pria che un tal nodo ci stringa,
Si vedranno insieme uniti il cielo, e l' inferno.

In fatti, per non citare che alcuni esempj, mentre che la religione ci avvisa che ogni potere viene da Dio, come Creatore della natura, il giacobinismo pretende derivarlo dal popolo, quasi che lo spirito potesse essere somministrato dagl' insensati, la ricchezza dai poveri, e dai deboli la robustezza. La religione edifica tutto dall' alto in basso; la Costituzione dal basso in alto; quella colloca il pastore al disopra del gregge; questa il gregge al disopra del pastore. La religione riconosce una legge divina ed innata; la Costituzione non riconosce che la volontà delle Cortes; quella lascia a ciascuno ciò che gli appartiene; questa toglie tutto a tutti. La religione c' insegna ad amare Iddio ed il nostro prossimo; la Costituzione insegna di odiar l' uno e l' altro, e di diffidare di se stesso. Per istabilire le Cortes onnipotenti, hannovi delle assemblee elettorali in tutte le parocchie, nei distretti e nelle provincie, fissate a giorni determinati: ve n' avranno parimente, almeno secondo la Costituzione, in tutte le provincie d' oltre mare, solamente incirca nove mesi più presto. Sopra dugento abitanti si nominerà un' elettore; questi elettori ne sceglieranno altri presi dal loro seno, ecc. in guisa

che non altro resterà che fare agli ultimi, se non se nominare per deputati se stessi. I supplenti non sono neppur essi dimenticati, e tutte l' elezioni sono fatte a porte aperte. Perciò che concerne le condizioni di eligibilità sia per gli elettori, sia pei deputati, evvi meno scrupolo, che nelle costituzioni francesi de' tempi andati. Si vuole soltanto, che uno sia cittadino spagnuolo, maggiore di età, ovvero della età di 25 anni. I deputati alle Cortes dovrebbero, per verità, giusta l' Art. 92, possedere un' annua rendita *sufficiente;* ma questa condizione è immediatamente sospesa dall' articolo seguente, *per un tempo indeterminato*, fino a tanto che piaccia alle Cortes di dichiarare nelle sue *future sessioni*, essere giunta l' epoca di mandarla ad effetto, ch' è quanto a dire, fino a tanto che i giacobini siano divenuti ricchi, e poveri i loro nemici. In forza degli Art. 95, e 97, tutti i ministri, consiglieri di stato, ed altri impiegati nominati dal re, quelli per conseguenza precisamente che meglio conoscendo gli affari, sarebbero in caso di dare più maturi consigli, sono esclusi dalla eligibilità alle Cortes. Per tal modo, non altri possono essere chiamati ad occuparsi negli affari del re,

e per valermi della moderna espressione, *degli affari di stato*, che coloro i qualinon ne hanno veruna cognizione. I poteri de' quali *devono* essere investite le Cortes sono inconcepibili, e al di sopra di ogni imaginazione. Niun re ebbe giammai un potere cosí illimitato come quello di questi pretesi rappresentanti nazionali: tutto loro appartiene, ed in ciò solo consiste il vero carattere del giacobinismo, cioè a dire, del dispotismo più spaventevole che abbia giammai agitato la terra. Che queste Cortes siano soggette ad una legge qualunque, fosse anche la legge naturale, che abbiano da rispettare delle convenzioni, e dei diritti privati, non sarebbe neppure soggetto di questione: la costituzione, cioè la loro propria opera, è la sola cosa che non è loro permesso di cangiare: non possono modificarne un solo articolo sotto qualsivoglia pretesto; molto meno possono allontanarsene. L'esempio della Francia loro vicina non ha ad esse insegnato, che la natura medesima si rivolta fremendo contro una schiavitù così assoluta, e che a dispetto di tutte le Costituzioni, le catene di carta sono facilmente frangibili; più ancora, questi signori filosofi non hanno pensato allo scioglimento di una nuova dif-

ficultà: chi dovrà esser preso per giudice, allorchè due partiti insorgano ad interpretare la Costituzione in un senso opposto? (avvenimento ch' è certamente nell' ordine delle cose possibili). Allorchè uno pretendesse di vedervi una tale opinione, e un altro la opinione contraria? Se in un caso somigliante la questione non deve decidersi dalla maggioranza, sarà giuoco forza (come in Francia) che le fazioni con la bajonetta alla mano tronchino le difficoltà; metodo che potrebbe non essere troppo proficuo per la nazione Spagnuola; del resto le Cortes non si sono dimenticate *di fissare a se stesse delle provigioni* delle quali *dovranno elle stesse determinare la quantità* (Art. 102). Ed il peso di questo nuovo fardello, unito alle spese di viaggio pei deputati dell' altro emisfero (se mai avverrà che a questa Costituzione si sottomettano) è da comprendersi nel numero dei beneficj de' quali la nazione Spagnuola professerà alle Cortes la obbligazione! Le Cortes *si convocano da se stesse*, e possono tenere le loro sessioni ove piu loro sia a grado, semprecchè però ciò non sia alla distanza di oltre a dodici leghe dalla Capitale (Art. 104, e 105): questi signori non si sono probabilmente dato il pen-

siero di spiegare come questa facoltà possa conciliarsi con l' andamento del governo e dell' amministrazione di tutti i suoi rami, con gli edifizj e le cancellerie necessarie, con la dimora degl' impiegati ecc. Essi saranno rinnovati ogni due anni in totalità e non potranno essere di nuovo eletti, che dopo un simile intervallo di tempo (Art: 108. 110). Ora se si rammemori che tutti gl' impieghi che si conferiscono dal re, sono, in forza della Costituzione, esclusi dalla eligibilità, si converrà agevolmente che accadranno ogni volta delle scelte singolari. E può facilmente formarsi un' idea dei lumi che si troveranno in quest' assemblea, chiamata non di meno a governar tutto, se ogni due anni non vi resta un solo di coloro che anteriormente reggevano gli affari. Le Cortes fanno un duplice giuramento, da una parte alla religione cattolica, e dall' altra alla Costituzione, quantunque si possa con poco studio provare ch' esiste fra di esse un' assoluta incompatibilità, e ch' è una idea chimerica la loro coesistenza: le Cortes servono adunque a due padroni che si trovano in contraddizione, nè stabiliscono poi quale dei due sia da preferirsi all' altro in caso di conflitto. Ordinano al loro re di pronun-

ciare un discorso all' apertura delle Cortes, ma il presidente non deve rispondergli che in *termini generali* (Art. 123). Le Cortes si sono con somma avvedutezza dichiarate *inviolabili*: non solamente non possono essere *in verun caso*, *ed in verun tempo* obbligate a rispondere delle loro opinioni, ma pei delitti medesimi non possono essere giudicate che dalle Cortes; e se si tratti di debiti saranno assolutamente immuni e libere da ogni perquisizione (Art. 128). L'avvenire ci farà conoscere se questa inviolabilità sarà egualmente riconosciuta dalle altre classi della società, e dai confratelli medesimi de' signori deputati alle Cortes. I deputati convenzionali, che a centinaja si trascinavano al macello, serviranno loro di esempio. In conclusione, per istabilire come cosa indubitabile, che per ogni rispetto essi devono essere i nemici del re, non potranno i deputati, dal momento della loro nomina, nè accettare per se stessi, nè sollecitare per altri verun impiego di nomina regia, nè una pensione, o una decorazione dipendente dalla di lui volontà (Art. 129. 130). Ora siccome gli uomini dotati di talenti, e di lumi distinti, non amano di essere esclusi dalla via che conduce all' onore ed alla

fortuna, essi non cercheranno in modo alcuno di aver luogo nelle Cortes; e si potrà concludere a quale specie di uomini sarà ridotta la nazione Spagnuola nella pretesa libera scelta de' suoi deputati, ai quali dev' ella nulla meno affidare il più assoluto impero sopra se stessa.

CAPITOLO VII.

Delle attribuzioni delle Cortes.

Non si presta fede agli occhi proprj leggendo questo Capitolo. Non ha v' comune di campagna, non gran consiglio di una repubblica qualunque, che si sia riserbato tanto potere nei proprj affari, quanto qui se ne attribuiscono le Cortes sugli affari del re. Non ne addurremo che i principali di questi 26. Articoli, la più parte de' quali sono impraticabili, eziandio per parte di un' assemblea siffatta: il re, i ministri, i dicasterj tutti sarebbero superflui se tali disposizioni fossero suscettibili di eseguimento. Le Cortes avranno il diritto 1. *Di proporre* tutte le leggi, di *decretarle*, d' *interpretarle*, ed in caso di bisogno di *esentare* dalle medesime. Ma che altro mai è una legge, che la espressione di una vo-

lontà obbligatoria? Perchè si distingu' ella dalle ordinanze, dai decreti, dai bandi, dai regolamenti, dagli statuti ecc? il re sarebbe per avventura il solo essere cui non fosse permesso di avere una volontà? Egli solo non potrà imporre doveri ad alcuno? Del resto si è poi maturamente riflettuto a tutto ciò, che può essere annoverato nella categoría delle interpretazioni giornaliere, e dell' eccezioni, o dispense dalla legge? Tutto ciò non prova che questi fabbricatori di Costituzioni non hanno la minima idea di un governo? Le Cortes devono in secondo luogo *decidere tutti i dubbj di diritto, e di fatto, che potranno insorgere sulla successione al trono.* Supponendo contestazioni, o rivalità nell' interno, del genere di quelle ch' ebbero luogo nel 1412 dopo la estinzione della linea principale della dinastia di Barcellona in Aragona fra cinque pretendenti al trono, un tal giudizio sarebbe ancora possibile non già perchè le Cortes ne fossero autorizzate, ma perchè si cercherebbe, mediante la loro sentenza, di aumentare il numero de' partigiani e di giungere tanto più sollecitamente al possesso del trono; ma nel caso in cui principi stranieri fossero i più prossimi pretendenti, ed ove (che a

Dio non piaccia) si suscitasse una nuova guerra di successione, come quella che avvenne in principio del secolo 18vo., le potenze belligeranti non si turberebbero gran fatto al giudizio delle Cortes. Le Cortes nominano in oltre un *reggente*, ed una *reggenza*, come pure un tutore del re minore, ne' casi dalla Costituzione (cioè dalla volontà delle Cortes) preveduti. Questo diritto adunque, che tutti i padri posseggono debb' essere tolto al re, o a' prossimi suoi parenti; il solo nome di tutela avrebbe dovuto convincere le Cortes, che il re non è un' impiegato del popolo, come il giacobinismo pretende, ma che la dignità reale riposa sopra una possanza sua propria, su dei diritti, che a lei sola appartengono, su dei possedimenti che sono di sua esclusiva proprietà; imperocchè non possono instituirsi dei tutori, che per le proprietà de' pupilli, non già per le funzioni, o per gl' impieghi. Queste medesime Cortes pretendono inoltre, che appartenga loro *di approvare tutte le alleanze, i trattati di sussidj e di commercio*, prima della reale ratifica; pretendono di accordare, o negare alle truppe straniere l' ingresso nel regno; ma truppe siffatte, allorchè vengono senza essere chiamate, non

hanno già l'uso di domandar permissione; almeno non abbiamo sentito dire che un decreto delle Cortes abbia impedito l'invasione francese. Le Cortes avranno ancora il diritto di decidere sole la *creazione, e l'abolizione di tutti gl' impieghi pubblici*, il re non oserà più nominare un copista, un usciere, un inserviente da ufficio, senza chiedere il consentimento delle Cortes, perche questi facitori di Costituzioni non si sono dati il pensiero di determinare quali siano per una parte i pretesi funzionarj pubblici, e quali per l' altra i servidori, o impiegati privati del re, che deve pure avere il diritto di sceglierli, come qualunque altro particolare ha il diritto di nominare i suoi. Un più profondo esame avrebbe forse fatto vedere che coloro ch' essi appellano *pubblici* funzionarj non sono altro che i servidori, gli ajutanti, e rappresentanti del re, essenzialmente destinati al suo servigio, e a suoi affari. Pretendono inoltre le Cortes di determinare ciascun anno le forze della regia armata di terra, e di mare sì in tempo di guerra, come di pace; di pubblicare tutte le ordinanze e tutti i regolamenti che riguardano l' amministrazione, e i diversi rami che ne dipendono; di regolare tutte le

spese, contrarre dei debiti, fissare le tariffe delle dogane, non che esaminare, ed approvare la contabilità del pubblico danaro; statuire sopra tutto ciò che appartiene all' amministrazione, coltivazione, ed alienazione dei dominj *nazionali;* determinare il titolo e peso delle monete: proteggere finalmente, e favorire qualunque specie d' industria) lo che da cotali assemblee non suole tentarsi con buon esito); ed approvare fino i regolamenti di polizia, di sanità ecc. E ben da credersi che questi filosofi non avranno dimenticato *il piano generale di pubblica istruzione per tutto il regno.* Un piano *particolare* dev' essere fatto, ed approvato dalle Cortes per *la educazione del principe delle Asturie.* I signori delle Cortes vogliono dunque essere anche gl' institutori universali. Non potrà più alcuno a suo talento educare i proprj figli, o procurar loro la istruzione nelle scienze, e nelle arti che meglio alla futura loro vocazione convengano, ed il re sarà in questo rapporto meno libero di qualunque altro. Si tratterà senza dubbio d' inspirare al giovine principe tendenza, e gusto ai principj filosofici: d' insegnargli che le Cortes signoreggiano, e ch' egli è servo, e se per caso, (cosa tutta via non impossibile) il

piano generale di pubblica istruzione, ed in particolare per lo principe delle Asturie si trovassero in contraddizione con la religione cattolica, col piano d' istruzione della Chiesa cattolica, alla quale le Cortes hanno pure, siccome alla Costituzione, prestato il loro giuramento, chi avrà la preferenza? La religione, o la Costituzione? E' finalmente compreso negli attributi delle Cortes il proteggimento della *politica libertà della stampa*. Questa è la prima volta che udiamo a dire, che all' istrumento della stampa si convenga una libertà politica; ma senza sottilizzare sù questa mancanza di grammaticale esattezza, la quale è non di meno convenevolissima alle carte Costituzionali, noi desidereremmo di sapere, se la stampa sia per godere di alcuna libertà, o protezione allorchè per avventura fosse diretta contro le Cortes, le persone che le compongano, e la Costituzione loro? L' esempio di coloro che li precedettero ci permette di dubitarne, e la maniera con la quale dai loro fratelli in Europa sarà questo scritto ricevuto, non tarderà guari ad assicurarcene.

CAPITOLO VIII.

Della formazione delle Leggi, e della sanzione reale.

In questo capitolo sono comprese le disposizioni ordinarie, cioè quante volte si dovrà leggere una proposizione di legge, ed in qual guisa deliberare, e dar voto su la medesima. Si è nondimeno dimenticata l' urgenza della quale hanno i filosofi francesi tanto vantaggiosamente fatto uso, nè si trascurerà certamente d' introdurla. Soli trenta giorni si accordano al re per la sanzione di una legge. S' egli non si è dichiarato entro un tal termine, le Cortes avranno il di lui silenzio per una formale accettazione (Art. 145.); il re d' altronde non avrà che un *veto sospensivo*, e sarà costretto ad approvare una legge, allorchè sarà per la terza volta decretata dalle Cortes (Art. 149). Ah! Signore Cortes siate dunque un pò conseguenti ne' vostri principj: se voi siete in effetto il potere sovrano, o legislativo, se il re è un vostro ufficiale, come il borgomastro, o il podestà, o il gonfaloniere di una comune, e qual bisogno avete voi della di lui sanzione? Ma se il re è vostro

signore, se non appartiene a voi il dargli la legge, ma soltanto offerirgli dei consigli, delle rappresentanze, delle suppliche, allora il suo consentimento è per essenza necessario, onde attribuire alle vostre proposizioni il carattere di legge, nè voi potete fissargli alcun termine. Nel IX Capitolo piace alle Cortes di prescrivere al re la *formola* medesima di cui deve valersi per la pubblicazione delle leggi. Nel X si stabilisce una *deputazione permanente* delle Cortes, che deve rimanere costantemente adunata nel tempo in cui le altre sono sciolte, all' effetto di *vigilare sulla osservanza della Costituzione*; e per convocare le Cortes estraordinarie. Queste *Cortes estraordinarie*, composte degl' individui delle Cortes ordinarie, avranno luogo quante volte la corona sarà vacante, o il re diverrà *per qualunque siasi maniera* inabile al governo; come se in una monarchia ereditaria potesse giammai la corona esser vacante, e che in questo stesso caso non fosse a ciò proveduto col mezzo delle reggenze, degli eredi presuntivi, e dei tutori.

TITOLO IV.

Del re.

Dopo il popolo, i cittadini, e le Cortes, si passa finalmente a trattare del re, quantunque in buona regola dovesse esser egli il principio e la base di tutto; come il padre è prima dei figlj, il padrone prima dei servi, e perchè tutto parte da lui, ed a lui ritorna. La persona del re deve per verità essere sacra ed inviolabile (Art. 68); ma siamo ben curiosi di vedere come siffatta inviolabilità sia osservata, mentre che le Cortes sono investite del potere supremo, e sono desse il vero sovrano, nè considerano il re di nome altramente che un fante. In appresso, in un solo articolo, diciasette volte diviso, si accordano graziosamente al re alcune attribuzioni, come per esempio *la esecuzione delle leggi*, lo che facevasi altre volte col mezzo degli uscieri, e generalmente per mezzo di coloro ai quali le leggi erano imposte. Egli avrà la *prerogativa* di promulgare le leggi, cosa della quale si trarrebbe egualmente bene d' impaccio una cancelleria; di fare i decreti ed i regolamenti necessarj per la esecuzione delle

leggi, funzione che lo esporrà a molte dicerie ove si tratterà se un tale, o tal' altro regolamento siano, o nò vere leggi, e se il re abbia, o nò usurpata la sovranità delle Cortes; d' invigilare alla pronta, e *perfetta* amministrazione della giustizia, al qual effetto egli dovrebbe sedersi personalmente ne' tribunali senza poter d' altronde cancellare, o modificare verun giudizio, od alcuna sentenza; di dichiarare la guerra, e di far la pace, mentre che le Cortes sono quelle che determinano la forza delle armate di terra, e di mare, e che il re non ha neppure il diritto di formare una compagnia, o di ordinare la costruzione di un vascello, essendo d'altronde obbligato di render alle Cortes *una ragione che lo giustifichi!* Il re può nominare a tutte le cariche giudiciali, civili, e militari; tuttavia in quanto alle prime, *sulla proposizione del consiglio di stato*, egli decreterà gli onori, e le distinzioni, *conformandosi alle leggi*, cioè alla volontà delle Cortes. Egli ha il diritto di comandare, e distribuire le armate, di diriggere le relazioni diplomatiche, di coniar moneta, di graziare i colpevoli, *fino a tanto che però questa indulgenza non sia contraria alle leggi*, ciò che in altri termini vale,

non avere il diritto di far grazia. Questa disposizione è in un modo ben singolare opposta all' Art. 131, in forza del quale le Cortes sole hanno la facoltà di dispensare dalle leggi. Ma se si lasciano al re queste diverse attribuzioni, non è già perchè siano una conseguenza naturale del diritto inerente alla sua persona, perchè suoi proprj siano gl' impiegati e le truppe, ma perchè piace alle Cortes d' incaricarlo della nomina degli uni e della direzione degli altri. E quasi che si temesse anche in questo rapporto l' augumento del potere del re, si ha una soverchia premura di sempre più limitarlo. Altre volte era opinione, che i limiti del potere reale si ristringessero alla osservanza della legge divina, o naturale, alla obbligazione di appagarsi di que' dritti che gli appartengono, e di non attentare agli altrui, ma di farsene per lo contrario il proteggitore: ma la filosofia delle Cortes nè inventa oggidì dei ben differenti, e la libertà del re non sarà limitata, che relativamente alle medesime, ed a loro favore: così il re non potrà impedire la convocazione delle Cortes sotto verun pretesto; non può nè sospendere, nè disciogliere il loro assembramento (Art. 172);

non ardisce di assentarsi dal regno senza il loro permesso, sotto pena, che la sua assenza venga come un' abdicazione ravvisata. Egli non può trasmettere, o delegare il potere reale, nè alcuna delle sue prerogative a *chicchessia*, meno poi alienare, o far baratto di alcuna provincia, città, borgo, villaggio, o di una parte benchè minima del territorio Spagnuolo *per quanto picciola ella sia*. Egli è per se palese, e non si è in alcun tempo ignorato, che i re non possono nè vendere, nè alienare le private proprietà dei loro sudditi, giacchè ad essi non appartengono, e per questo i re non lo hanno mai fatto; ma se essi non alienano che i loro proprj beni e i loro proprj diritti, o vi hanno rinunciato, come pure si è in tutti i tempi praticato, noi brameremmo di sapere ciò che le Cortes hanno da opporvi, o qual diritto hanno d' immischiarsi in transazioni siffatte. Il re dunque dev' essere il solo uomo al mondo, che non possa disporre delle sue proprietà. Le Cortes proibiscono parimente al loro re di concludere veruna alleanza, verun trattato di sussidj, o di commercio *senza il loro consentimento*, e questo consentimento medesimo si esige per l' aliena-

zione , o il cambio di un *dominio nazionale*. In quanto a questa ultima disposizione a noi pare, che il re avrebbe potuto senz' alcuna inconvenienza accettarla, poichè a fondo esaminando la cosa si sarebbe trovato, che non v' hanno in tutte le Spagne se non se dei *dominj reali*, ovvero dei possedimenti di particolar ragione, o appartenenti a corpi; ma non v' è una sola proprietà nazionale, avvegnacchè le Cortes si troverebbero in grande imbarazzo ove volessero provare la esistenza di uno stabile il cui titolo di acquisto sia stato stipulato a favore della nazione Spagnuola dei due emisferj. Questo preteso re stabilito dalle Cortes non può accordare privilegio esclusivo a veruna persona, o corpo qualunque. Le Cortes però non si sono compiaciute di determinare ciò che sia un privilegio, o di assegnare la differenza che passa tra questo, e una grazia. Il re non ha di propria autorità il diritto di privare un uomo, fosse anche un delinquente, della sua libertà, nè di fare ad esso infliggere una pena, dimodoche il suo potere sarà nel suo regno inferiore a quello di un caporale della sua armata, o dell' infimo moderatore di scuola. Per colmo della misura le Cortes han-

no deciso, che il *re non potrà neppure congiungersi in matrimonio senza la loro permissione.* Egli è dunque il sol uomo al quale non sia permesso di scegliere una compagna, conforme ai voti del suo cuore. Con tali principj adunque le Cortes di Spagna vogliono un re, il quale come un uomo addetto alla gleba, non possa viaggiare senza loro licenza; non possegga cosa alcuna; non abbia facoltà di disporre della sua proprietà, e sia privo della libertà di contrattare, non meno che di quella di ammogliarsi se il voglia. Noi non vediamo differenza alcuna fra un servo, ed un cotal re filosofico, o costituzionale.

Nel secondo capitolo intitolato *della successione al trono* si compiacciono le Cortes di prescrivere alla casa reale una legge di successione. E in questo, senza dubbio, temendo la vera opinione del popolo, sono cadute in una leggiera inconseguenza, poichè se di buona fede si riconoscono investite dell' eminenti qualità del sovrano, non avevano in ultim' analisi alcun bisogno di un re, e potevano contentarsi di trasmettere i loro ordini ai ministri col mezzo delle loro commissioni, o con quello di un direttorio; ma per allucinare la nazione conveniva di lasciar sussistere almeno il nome

di un re ereditario. Le donne sono ammesse alla successione allorchè si trovano in una linea e in un grado più prossimo. Nel solo Art. 179 Don Ferdinando VII di Borbone è dichiarato re dalle Cortes, le quali inoltre si riservano di escludere dalla successione le persone che fossero inabili al governo, o che per un' *azione qualunque*, cioè un'azione spiacevole alle Cortes, avessero meritato di perdere la corona (Art. 181). Allorchè tutti i rami della famiglia reale saranno estinti, vogliono le Cortes a termini dell' Art. 182, passare ad una *nuova elezione*, come se i testamenti, o il diritto ereditario degli altri rami della famiglia di Borbone, nulla per l'appunto significassero. Allorchè la corona è passata sul capo di una donna, questa regina pure non potrà più maritarsi senza la permissione delle Cortes, e i di lei dritti saranno anche più limitati, che quelli dell' ultimo dei suoi sudditi.

CAPITOLO III.

Della minorità del re, e della reggenza.

In altri tempi i re nella loro qualità di signori sovrani, o indipendenti deter-

minavano di per se stessi l' epoca della maggior età dei loro eredi ; essi nominavano i tutori per tutto il tempo della minor età, sceglievano i consigli di amministrazione, o la reggenza fra quegl' individui della famiglia reale, che n' erano i più prossimi parenti, e che avevano maggior interesse alla conservazione dell' erede del regno, ed al mantenimento dei suoi diritti. La loro libertà sotto questo rapporto era anche più completa che quella dei particolari, poich' essi non erano, come non sono sottomessi che alla legge naturale, o ai testamenti dei loro antenati, non già a leggi positive che contra di essi non potevano da chicchessia eseguirsi. In qualunque siasi caso i sudditi del re tanto poco in questi affari s' intromettevano, quanto i servidori, o sudditi di qualunque altro gran signore: ma la filosofia delle Cortes stabilisce principj totalmente diversi. Primieramente determinano elle stesse il tempo pel corso del quale il loro re deve aversi per minore; instituiscono due reggenze, una delle quali *provvisoria* pel tempo nel quale le Cortes non sono radunate, l'altra *permanente*, che non dev' essere nominata che dopo la loro convocazione. La reggenza provvisoria sarà com-

posta, egli è vero, dalla regina madre, se pure vi sia, indi da due membri più antichi della deputazione delle Cortes, e da due più anziani consiglieri di stato (Art. 189): non si fa quivi alcuna menzione dei membri della famiglia reale; al più questa reggenza non si occuperà che degli affari che non possono essere menomamente ritardati (Art. 191). La reggenza permanente, per lo contrario, sarà *nominata dalle Cortes*, come più a loro piacerà, e non sarà composta che di tre, o cinque persone (Art. 192). Per occupare una tal carica null'altro abbisogna, che di essere cittadino Spagnuolo, e maggiore di età (Art. 193). Le stesse Cortes nomineranno parimente il consiglio di reggenza, il quale non eserciterà il potere reale che *nei termini che piacerà alle Cortes di stabilire* (Art. 195). Finalmente questo direttorio, che sarà più presto disposto a disfarsi interamente del suo re, deve inoltre vigilare perchè la educazione del re minore proceda nel modo più conforme al grande scopo della di lui dignità, *e giusta il piano approvato dalle Cortes* (Art. 200). Apparterrà finalmente ai consigli di fissare gli onorarj dei membri della reggenza.

CAPITOLO IV.

Della famiglia reale, e del riconoscimento del principe delle Asturie.

Le Cortes *permettono* al figlio primogenito del re di portare il titolo di principe delle Asturie, ed agli altri principi quello d' infante. Per queste attribuzioni di titoli non v' ha per le Cortes difficultà veruna a conformarsi agli antichi usi; ma tutti questi infanti non potranno occupare veruna carica giudiciaria, nè essere nominati deputati alle Cortes (Art. 205), di modo chè non godranno di un solo dei diritti di un semplice cittadino spagnuolo. Al pari del re, il principe delle Asturie non osa di allontanarsi dal regno, o di ammogliarsi senza permissione delle Cortes, e quest' ultimo divieto si estende a tutti gl' infanti d' ambo i sessi non solo, ma a tutta ben anche la loro discendenza (Art. 208. 210). Le Cortes esigono le copie autentiche di tutti gli atti di nascita, di matrimonio, e di morte dei membri della famiglia reale; ed il principe delle Asturie deve inoltre essere formalmente dalle Cortes riconosciuto nella prima riunione delle medesime, che avrà luo-

go dopo la di lui nascita (Art. 209. 211). Ad esse dunque non basta, che il re riconosca proprj i suoi figli. Finalmente il principe delle Asturie deve nel suo anno quattordicesimo prestare avanti le Cortes il giuramento di essere fedele ed obbediente per una parte alla religione cattolica, e per l'altra alla Costituzione, autorità che si trovano sempre abbastanza singolarmente riunite, e delle quali potrebbe il principe, in una età così tenera, formarsi una idea meno che giusta.

CAPITOLO V.

Della dotazione della famiglia reale.

Altre volte s'ignorava che i re dovessero essere dotati dal popolo. Come signori ricchi, potenti ed indipendenti, vivevano con isplendore delle proprie loro fortune, tranne il caso in cui dopo lunghe rivoluzioni si offrisse loro pei perduti dominj, o pei diritti regali forzatamente rinunciati un compenso che diveniva loro proprietà, come si è praticato in Inghilterra, e recentemente anche in Francia. Si lasciava alla loro prudenza il determinare una stabile annua somma pel trattamento della loro corte, onde mantener l'ordine nei

diversi rami delle spese loro. Fissavano essi medesimi il trattamento vedovile delle loro spose, l'appanaggio dei loro figli minori, la dote delle figlie ecc. A tutto questo si provedeva nei reali testamenti, nelle leggi di successione, o in altri statuti di famiglia; ma le Cortes di Spagna che non ravvisano il re altrimenti, che come loro ministro gli assegnano per grazia speciale una pensione annua *presa dal suo patrimonio* (Art. 213). La loro generosità giunge al segno di permettergli l'uso de' suoi palazzi attuali, e di determinare i distretti, che giudicheranno a proposito di riservare per la ricreazione della di lui persona (Art. 214). Assegnano inoltre al principe delle Asturie, ed agli altri infanti, o infante una pensione alimentare. Quella del primo incomincia a decorrere dal giorno della nascita, e quella degli altri dal loro settennio (Art. 215). Determinano pure sulla dote delle infanti che vanno a marito, e sul trattamento delle vedove dei re (Art. 216. 218). Tutto ciò ha fine al principio di ogni regno, onde il re novello sia così astretto a piaggiarle, se pur vuole ottenere dalle medesime i mezzi di vivere decentemente delle proprie rendite.

CAPITOLO VI.

Dei Ministri.

Come chiaramente resulta dalla loro denominazione, anche in oggi usitata, sono i ministri i primi segretarj del re: in questa qualità erano nominati, o deposti dal re, da esso stipendiati, ed erano i re soli dopo Iddio, quelli a cui dovevano render buon conto della loro amministrazione; ma le Cortes ravvisano il re come un primo loro *commesso*, e non vedendo per conseguenza ne' ministri che *dei commessi di un ordine inferiore*, essi hanno voluto fissarne il numero, le rispettive funzioni, e l' organizzazione istessa dei loro uffìcj. Vietano al re di prendere un forestiere a ministro, sebbene abbia acquistato i diritti di cittadino, laddove ciò era altre volte permesso a tutti i re della terra, i quali potevano, come qualunque particolare spagnuolo, prendere un segretario forestiero al loro servigio. I ministri devono rispondere *alle Cortes*, *senza che la reale autorità possa valer per essi di scusa*: dovranno quindi servir due padroni a un tempo stesso, e si troveranno non di rado nell' imbarazzo di non sapere a qual dei due debbano ubbi-

dire; finalmente le Cortes si riservano di determinare gli *stipendj* ai ministri.

CAPITOLO VII.

Del consiglio di stato.

Esisterà dunque in Ispagna, per le massime in addietro accennate, non un consiglio del re, ma un consiglio di stato, la di cui bizzarra forma merita di essere presa a disamina. Sarà composto di 40 individui de' quali quattro soltanto potranno essere tratti dal clero, ed altrettanti dalla classe de' grandi di Spagna, dal che resulta per questi due corpi lo stravagante privilegio di godere minori diritti di tutti gli altri Spagnuoli. Gli altri trentadue componenti il consiglio di stato saranno presi da tutte le classi di persone distinte, ad eccezione però dei deputati alle Cortes, alle quali sembra che così statuendo, suppongano di non aver persone instrutte e notabili nel loro seno. Finalmente dodici di essi *almeno* (che è quanto a dire quasi il terzo di questo consiglio) devono essere *cittadini delle provincie di oltre-mare*. I consiglieri di stato saranno, per vero dire, nominati dal re, *ma soltanto sopra una*

tripla proposta dalle Cortes. A vicenda il re deve rimettere alle Cortes una tripla proposta per ciascuna dignità ecclesiastica e per ogni impiego giudiciario, di maniera che egli ha in tutti i casi legate le mani. Finalmente si è avuto cura di rendere i consiglieri di stato indipendenti dal re, e dipendenti dalle Cortes, determinando che non potranno essere licenziati se non in vigore di una sentenza della suprema corte di giustizia, e che i loro stipendj saranno fissati dalle Cortes.

TITOLO V.

Dei Tribunali.

E' cosa evidente, che sotto l' impero delle moderne Costituzioni il potere giudiciario viene in seguito dell' esecutivo. Il quinto titolo tratta adunque dei tribunali, e dell' amministrazione della giustizia in materia civile e criminale. I nostri padri senza essere dotti, e meno ancora filosofi, credevano che la giurisdizione non altro fosse, che un imparziale soccorso dato alle parti, e che si dovesse esercitare in picciolo da ogni superiore verso i suoi inferiori; che per conseguenza esistesse una

giurisdizione paterna, padronale, ecclesiastica: militare ecc: ma che un re, siccome piu potente di tutti, avesse la giurisdizione più estesa, suprema, ed in ultima instanza, per avere egli il potere di soccorrere tutti, e per non essere sottoposto ad altri che a Dio, ch' è quanto a dire alle leggi naturali della giustizia e della benevolenza. Era permesso ai re di esercitare di per se stessi la giurisdizione, lo che fecero Davidde e Salomone, e si è praticato in tutti i tempi, e in tutti i luoghi, come si pratica in oggi sotto diverse forme, e denominazioni. Ma siccome i re non potevano soli bastare a un gran numero di affari particolari, nominarono perciò degli ufficiali per essere sollevati in queste funzioni, e questi amministravano la giustizia in nome del re, o (per far uso di una espressione equivalente) fecero conoscere ai sudditi la legge naturale, o positiva, e prestarono loro un efficace soccorso onde mantenerli nei loro diritti. Questi ufficiali giudiciarj nominati e stipendiati dai re, ricevevano inoltre da essi istruzioni, e Leggi, e non erano in conseguenza sciolti da ogni relazione di dipendenza. Non si accordava loro lo strano privilegio di compromettere l'onore, ed il

nome del re, di proferire in nome del medesimo sentenze ingiuste, di negar giustizia, o trarla in lungo, molto meno poi di giudicare il re stesso, giacchè in questo caso non avrebbero giammai potuto mandare ad esecuzione una sentenza senza il di lui consentimento. Loro non s' imputavano per certo gli errori di spirito, dei quali niuno và esente, ma se evidentemente contravvenivano al loro dovere, potevano essere dai re non solo privati d' impiego, ma castigati eziandio. I re, d' altronde, nell' ordinare i tribunali non avevano rinunciato al diritto di giudicare di per se stessi, essendo loro incontrastabilmente permesso di scrivere una lettera di propria mano, quantunque siano provveduti di ministri e segretarj. Non era loro vietato di ascoltare le parti che direttamente ad essi si rivolgessero; di chiamare a se de piati in casi particolari, in circostanze straordinarie; di accettare ricorsi, appellazioni ecc. Questi, sono gli antichi principj, e questi crediamo essere anche oggidì conformi alla natura, e tali che presi per guida, sarebbe la vera giustizia ben meglio amministrata di quello che lo sia a' nostri giorni, malgrado gli errori ne' quali gli uomini possono cadere. Ma i *lit-*

teratori (1) delle Cortes, veri discepoli di Montesquieu, spingono fino all' eccesso l' anti-naturale sistema della divisione dei poteri: secondo essi il diritto di *applicare* la legge appartiene esclusivamente ai tribunali (Art. 242). Nè le Cortes, nè il re (si noti, che le Cortes sono sempre collocate avanti il re) possono *in verun caso* esercitare alcuna funzione giudiciaria, avocare a se una causa, o dispensare dalla più piccola formalità della procedura (Art. 243. 244.) in tal guisa, ch' essi non potranno, per esempio, abbreviare, o prolungare un termine, benchè imperiosamente la natura degli affari lo esigesse. Ad eccezione del militare e del clero, ai quali si lasciano ancora provvisoriamente i loro particolari superiori, gli stessi tribunali pronunciano in tutte le cause, per tutte le classi di cittadini. Per lo dianzi nondimeno, eranvi per certe cause domestiche, per le contestazioni in materia di commercio, o per difficultà, che insorges-

(1) Questo termine ch' è un pretto latinismo (in greco *γραμματίστῆς*) significa leggermente letterato, come abbiamo da Svetonio *de claris Grammaticis* = *Litteratorem inscribi solitum esse, quasi non perfectum litteris sed imbutum* =. N. d. T.

sero fra tutori, e pupilli, de' tribunali e delle forme particolari, perchè non v' ha chi possa conoscere ed egualmente ben giudicare ogni genere di affari, o di relazioni. Ma oggi giorno, chiunque ha una Costituzione non abbisogna di altro sapere. Gli stipendj dei giudici sono, già s' intende, fissati dalle Cortes (Art. 256). Vi sarà per tutta la monarchia un codice civile, criminale, e di commercio, tranne alcune leggiere modificazioni. Fortunatamente le Cortes non hanno ancora regalato la Spagna di questi tre codici, la compilazione de' quali potrebbe anche andare incontro a qualche differimento; ma a costo anche di urtare in questa parte le idee dominanti, sosterremo arditamente, che un codice *uniforme* civile, criminale, e di commercio, sopra tutto per un regno come quello di Spagna, comprese in esso le Isole, e le provincie americane, sarebbe la più assurda tirannia che immaginar si potesse, un vero flagello, del quale noi saremmo debitori al dispotismo filosofico. Se si eccettuano gli editti, ed i rescritti degl' Imperadori Romani che da dotti uomini furono raccolti: alcuni saggi moderni di esito non troppo felice, ne' quali certi filosofi volevano far pompa del loro sape-

re, ed erigere le loro dottrine in leggi universali; finalmente il codice Napoleone, che ha procurato a questo Imperatore più nemici, che le sue truppe medesime, non si conoscevano guari codici civili dati dal sovrano (1). L' Inghilterra stessa non ne ha. Da per tutto le leggi civili consistevano nelle consuetudini, e nelle convenzioni particolari, e in un picciolo numero di supplimentari regie ordinanze che obbligavanó piuttosto i giudici, che i cittadini. Questa specie di leggi le sole per così dire, che risguardino i sudditi, i popoli se le imponevano di per se stessi, non già col mezzo di una deliberazione collettiva in assemblee nazionali, o di Cortes, ma in forza de' loro vicendevoli impegni, e di consuetudini volontariamente adottate, che altro non so-

(1) Senza disconvenire dall' illustre autore sulla asserita impossibilità di dare un codice alla vasta monarchia Spagnuola, compatibile con le relazioni e co' bisogni del mondo vecchio col nuovo, non sapremmo assentire alla sua aperta negativa della esistenza di alcun codice civile dato da sovrani oltre al codice Napoleone; dopo che da tanti secoli leggiamo i codici di Teodosio, di Costantino, di Giustiniano, e ne' moderni tempi di Giuseppe II. di Leopoldo, di Federico il grande re di Prussia, di Catterina II. ecc. N. d. T.

no che tante convenzioni. In ciò realmente consisteva la libertà civile, o privata, la sola che sia utile a tutti, che sia a portata di ciascuno, ch'è stata in ogni tempo rispettata eziandio dai tiranni, eccettuati i tiranni filosofici. Ma l'interessarsi mediante leggi arbitrarie, o ciò che in altri tempi appellavasi colpo di autorità, della materia, o della forma di tutte le private convenzioni; voler comandare nell'interno di ogni famiglia; regolare ogni locazione, è il mezzo più sicuro per tormentare un popolo, poichè un siffatto tormento viene ogni giorno, ogni ora a riprodursi. Pretendere di prescrivere agli uomini di ogni classe, e stato le medesime *forme* per le promesse di matrimonio, o altri contratti obbligatorj, senza occuparsi dei dispiaceri che potrebbero risultarne alle parti, o della possibilità della la loro osservanza, è cosa tanto assurda e tanto ridicola, quanto lo sarebbe il voler loro ordinare di usare cibi e bevande uniformi, di servirsi de' medesimi vasi ed utensilj. Questo furore di far delle leggi, presenta un singolare contrasto con le nostre grida di libertà. Egli è eziandio un effetto della dominante empietà; di quel disprezzo della legge naturale, col quale

si soffoca il rispetto, a cui si sostituisce il ferreo giogo di umane ordinanze. Quanto alle leggi criminali, o penali non sono elleno che istruzioni pei giudici. Non v' è legge che impedisca al ladro di rubare, e meno ancora che lo impegni a farsi volontariamente impiccare allorchè ha rubato, ma si ordina soltanto al giudice di punire il ladro che egli ha nelle sue forze, in tale, o tal' altra guisa. I delitti sono offese premeditate contro gli altrui diritti, e diversificano fra di loro all' infinito sia per la forma, sia pel grado. Le pene a vicenda sono un male, che s' infligge al delinquente per impedirgli il rinnovellamento di simili offese, sia correggendo la sua volontà, sia togliendogli i mezzi di nuocere. La forma di questi mali, e di queste pene è dessa pure infinitamente varia, e secondo gli antichi si deve cercare di adattarle al delinquente, anzi che al delitto medesimo. E chi potrebbe giugnere a tanto di farne una perfetta enumerazione, ed applicarle in prevenzione, a casi che non possono conoscersi? Noi non negheremo già che in un vasto imperio possano darsi ai giudici subalterni certe regole, e certi generali principj, per la ricerca e la punizione dei delitti, affinchè

di soverchio non si allontanino dalla giustizia, e dalla regola naturale; hanno però ciò non ostante minor bisogno di leggi, che di probità e di lumi. Ma il pretendere di comporre un codice criminale che tutti esaurisca i generi, e le forme di delitti e di offese, tutti i mezzi di correzione, o di punizione, possibili, o imaginabili; un codice dal quale non sia permesso l'allontanarsi giammai, nè modificarlo, rafforzarlo, o mitigarlo in verun caso, e meno ancora dispensarsene; *è una cosa impossibile*, ed è tanto assurda, quanto il voler compilare, od estendere un codice di medicina, ove regolare imperiosamente tutte le malattie e tutte le infermità, e prescrivere tutti i rimedj scoperti, o che si scuopriranno, con tutte le forme e modificazioni delle quali sono suscettibili; ordinare ai medici, che senza riguardo all' età, al sesso, o al diverso genere di vita debbano applicare le medesime droghe a tutti i casi reputati somiglianti, attenersi alla lettera del codice, non apportare in verun tempo cangiamento alcuno nè alla maniera di prenderle, nè alla dose, e guardandosi bene dal dispensarne il malato quand' anche le circostanze, o la natura lo avessero reso inutile. Ch' è egli finalmente *un*

codice di commercio? Fa qui forse di mestieri imitare quel soldato imperioso, che diede pel primo un tal codice, e terminò con ischiacciare il commercio? Le leggi commerciali non consistono dunque in altro che nella naturale obbligazione di mantenere le fatte promesse, nelle convenzioni fra i negozianti, e quanto alle loro forme, negli usi, o consuetudini delle quali è facile la scambievole osservanza, consuetudini che ripetono la loro origine dai consigli degli uomini più addottrinati, che furono liberamente adottate, universalmente conosciute, e più religiosamente osservate che le leggi scritte sulle carte, destinate a divenire il monopolio di qualche avvocato, e la trappola più pericolosa per gli uomini onesti. Vuolsi ancora affliggere il commercio con leggi, e gravar di catene quest' ammirabile relazione fra i popoli più lontani, che non riconosce altra base che la buona fede, ove non altri lumi si prendono che sulla moralità delle persone, e non già sulle leggi e le forme di procedimento, e ch' è per noi una prova evidente, che la legge naturale, e non la umana è quella che regge il mondo? Ah! Signori delle Cortes lasciate gli Spagnuoli in pace co' vostri codici ci-

vili, criminali, e di commercio. Non farebbe il primo che imbarazzare, e tormentare i particolari in tutti i rapporti, ch' esistono fra di essi; aumenterebbe il secondo il numero dei delitti, e nuocerebbe all' applicazione delle pene le meglio adattate, e le più convenevoli; il terzo distruggerebbe il commercio, e lo involgerebbe fra ceppi. Oltre a questi tre codici e tutti i tribunali, vi sarà una corte suprema di giustizia con grandi attribuzioni, dessa pure organizzata dalle Cortes, ed interamente indipendente dal re.

Nel terzo capitolo *dell' amministrazione della giustizia criminale* ci vien dato pressochè un codice completo di procedura. Contiene esso precisamente le regole più conosciute contro ciò che appellasi detenzioni arbitrarie; regole sulle quali non vi sarebbe molto a dire, se non che non sono giammai osservate, specialmente dai filosofi, che non sono necessariamente comprese in una Costituzione, ma che possono darsi per istruzione ai giudici. La *tortura* non deve aver luogo *in verun caso*. Noi non esamineremo in questo luogo, se questo dogma filosofico abbia, o no bisogno di un nuovo esame, o di certe restrizioni; certo è però che dopo l'abolizione

della tortura, i signori filosofi hanno inventato contro i loro avversarj altri mezzi di costringimento ben peggiori ancora, e che in generale non per altro hanno fatto abolire la tortura, che per impedire, che in una congiura uno de' loro fratelli ed amici non fosse obbligato a svelare i suoi complici. *La confisca dei beni è parimente vietata*, e ciò s'intende benissimo per essere il danaro l'idolo del nostro secolo. Si possono ben togliere agli uomini l'onore, la libertà, la vita; il denaro non già, sebbene nel novero de' casi fosse questa la punizione più conveniente, più efficace, più giusta, in quanto che porrebbe i delinquenti fuori del caso di nuocere. Si transigerà però su questo principio, giacchè essendo nullameno permesse le pene pecuniarie, nulla osta a pronunciare un' *ammenda* più, o meno considerevole, e che potrebbe anche uguagliare un' intero patrimonio. Si esime inoltre con questo mezzo dal dovere di pagare i creditori, lo che dovrebbe necessariamente farsi in caso di confisca di beni. Finalmente niuna pena per qualunque siasi delitto potrà estendersi alla famiglia del colpevole (Art. 3o5). Questa disposizione ha veramente molto del filantropico; noi dimanderemo però, se la cosa

è possibile e conforme alla natura, la quale ricompensa le virtù de' genitori ne' figli, e ne punisce i vizj ed i delitti fino alla terza, o alla quarta generazione, ch'è quanto a dire, per un tempo tanto lungo, quanto è durevole la rimembranza del misfatto. Noi crediamo essere nell'ordine eterno della natura, che in quella guisa istessa, nella quale i figli godono dei vantaggj loro assicurati per le virtù dei loro padri, sentano egualmente il peso dei loro vizj e dei loro delitti. I figli, per esempio, non sono eglino puniti con la prodigalità dei loro padri? E se per delitti commessi si priva un padre del suo impiego, se gli vien tolta la libertà, l'onore, la vita, noi saremo ben desiderosi di sapere, se non ne risulti qualche inconveniente per la sua famiglia? Si possono però forzare i popoli ad avere per i discendenti di un uomo, che si è segnalato con le ruberie, con la frode, o altri delitti, la considerazione medesima che per coloro, i parenti de' quali si sono segnalati con le virtù, o che hanno resi grandi servigj alla patria? Non ha dubbio, non deve offendersi il figlio di un delinquente, nè impedirgli di ricuperare col suo merito la pubblica opinione: si deve per lo contra-

rio procurare di facilitare al medesimo il riacquistamento della perduta idoneità: ma di più esiger non possono nè la carità, nè la giustizia.

TITOLO VI.

Del governo interno delle provincie, e delle città.

Questo titolo in due capitoli diviso tratta nel primo *dei consigli municipali*, e nel secondo *de' governi provinciali e delle provinciali deputazioni*. In altri tempi, secondo le antiche idee di giustizia, si consideravano le città e le comuni, siccome tanti corpi, o società particolari, e si prendeva tanta cura della loro Costituzione, dell' ordinamento e dell' amministrazione, quanta del governo delle famiglie, e degl' individui, almeno fino a tanto che si tenevano nei limiti de' loro diritti. I re, ed i principi, che furono i loro fondatori, reputavano eziandio onorevole ed util cosa l' accordare alle medesime delle franchigie, e lasciar loro la libera scelta de' capi, l' amministrazione dei beni ecc. Erano quelli convinti, che queste città, o comuni, siccome più di ogni altro interessate a ben

curare le cose loro, sarebbero in ciò riuscite assai meglio, che un signore lontano, o un impiegato che fosse loro inviato di fuori. Una tale libertà legittima fu la madre del vero patriotismo, che cominciò ad estendersi per ogni parte, la produttrice di molte belle azioni, e di sforzi generosi, e si deve alla medesima una moltitudine di preziosi stabilimenti, e la prosperità di un grandissimo numero di città, e di comuni. Oggidì il dispotismo filosofico tutto signoreggia, e tutto distrugge. Le Cortes privano d' impiego tutti gli attuali reggitori, ed altri ufficiali municipali (Art. 312). Statuiscono, che in ogni villa di mille abitanti vi sarà *un consiglio municipale*, come se non ve ne fosse stato finora, o divenisse superfluo, allorchè di un solo capo è diminuita la popolazione; determinano il numero de' consiglieri componenti ciascun consiglio municipale non già secondo il pubblico bisogno, o giusta il volere degl' interessati, ma in ragione bensì della popolazione (Art. 311), in guisa che se, a cagion d' esempio, la città di Madrid con 150,000 abitanti aveva un consiglio municipale di cento cinquanta soggetti, farebbe di mestieri, stando a tal proporzione, che il consiglio municipale di

una villa di mille abitanti non fosse composto che di un solo. Nel modo stesso se il consiglio municipale di una borgata di mille anime era composto di quindici membri, quello di Madrid avrebbe dovuto contarne 2,250. Si vede quindi che la nuova filosofia politica è invenzione dei matematici, che questi prodigalizzano la loro aritmetica in ogni occasione, anche in cose nelle quali nulla abbia che fare. Questi consigli municipali sono parimente eletti dai cittadini, non però immediatamente, ma col mezzo di elettori *in ragione di popolazione* (Art. 313). Gli *alcaldi*, i reggitori, ed i sindaci procuratori saranno ogni anno cangiati, e non potranno essere altra volta eletti che dopo un intervallo di due anni (Art. 315. 316). Saremmo nulladimeno bramosi di sapere chi vorrà accettare una carica sì faticosa, e qual esperienza degli affari potrà acquistarsi, se dopo due anni, altri dovrà essere a quella carica medesima sostituito. Oltrecchè tutti gl' impiegati del re sono esclusi dalle cariche non meno che dalla eligibilità alle Cortes. Sembra che questi sventurati ufficiali del re siano destinati ad essere insultati, e disonorati in ogni occasione. Per una conseguenza naturale di questi principj,

una delle due cose deve necessariamente accadere: se, com' è ben possibile, gl' impieghi de' quali è lasciata la nomina al re, sono quelli che procurano più di potere, d' influenza, o di ricchezza, e sono perciò appunto più ricercati, non resterà più alcuno capace, o considerato per le cariche dei deputati alle Cortes, per le deputazioni provinciali, e pei consigli municipali, circostanza che senza dubbio non sarebbe molto favorevole alla supremazia costituzionale delle Cortes: ma se per lo contrario le pretese autorità nazionali divengono le più potenti, allora il re non potrà scegliere veruno de' suoi impiegati, che dalla classe più vile ed incapace; lo che non ridonderebbe *a minor svantaggio* della nazione. Prescrivono inoltre le Cortes, nella qualità di veri magistrati, ai consigli municipali tutte le loro funzioni, quasi che fino ad ora non ne avessero conosciuto alcuna. Impongono per esempio a questi di prendersi cura dei beni comunali, delle montagne, dei pascoli, degli edifizj che loro appartengono; di riscuoterne le rendite, di amministrarne gli ospitali, e le case di esposti, di sopravigilare le scuole a loro spese mantenute; ma niun regolamento può farsi senza l' appro-

vazione delle Cortes, alle quali tutto dev' essere sottoposto, mediante preventivo avviso della deputazione provinciale; strana libertà, della quale non si aveva sotto le antiche Costituzioni la minima idea. Devono anche i consigli municipali favoreggiare *l' agricoltura*, *l' industria*, *ed il commercio*, i quali probabilmente prospererebbero assai più se questi consigli non se ne impacciassero. Non è così delle *deputazioni provinciali*: saranno queste composte di nove soggetti eletti dal popolo, cioè dagli elettori del distretto, e saranno rinnovate ogni anno per metà (Art. 326. 328), a condizione, che gl' individui che sortono non possano essere altra volta eletti che dopo un intervallo di quattro anni. Gl' impiegati di nomina del re sono esclusi egualmente da queste, come da altre incombenze. Queste deputazioni sono obbligate a radunarsi ogni anno almeno *novanta volte*, benchè nulla avessero che fare. Enfatica è la maniera con la quale si determinano le loro funzioni. S' incomincia dall' incaricarle del ripartimento, delle contribuzioni sulle città della provincia, prima ancora che si sappia se vi saranno contribuzioni suscettibili di tale ripartigione. Viene loro ordinato di avere la sopravigilan-

za, e la *tutela* di tutte le città delle quali devono approvare i conti in prima istanza; di stabilire per tutto de' consigli municipali costituzionali; di proporre (Art. 310.) al governo le imposte comunali le più convenienti, lo che facevasi assai meglio dalle comuni medesime; d' invigilare perchè la *istruzione della gioventù si faccia secondo il piano autorizzato dalle Cortes*; funzioni che potrebbero esporle a molte difficoltà o con le università, ed i corpi scientifichi, o con la chiesa cattolica, e con gli stessi padri di famiglia, se per caso questi non approvassero siffatta filosofica istruzione. Sono poi di più incaricate le deputazioni provinciali di far prosperare l' agricoltura, l' industria, ed il commercio, perchè questi luoghi comuni della filosofia non sono in veruna circostanza dimenticati. Viene pur loro imposto l' obbligo di formare i ruoli di popolazione, e la statistica della provincia, perchè pare che la mania dei prospetti si sia impadronita delle teste Spagnuole. Finalmente, ciò ch' è essenziale, devono denunciare alle Cortes *tutte le violazioni della Costituzione*, che potessero essere commesse nella provincia, e le deputazioni di oltremare dovranno anche occuparsi delle *mis-*

sioni, per la conversione degl' infedeli, e *per prevenire gli abusi*, farsi renderconto di tutto dal direttore delle missioni medesime. Noi conghietturiamo in questo luogo che i membri della deputazione, se almeno agissero secondo lo spirito della Costituzione, potrebbero essere i primi infedeli, e che la conversione medesima sarebbe risguardata come il più grande degli abusi. Per compimento della Costituzione, vediamo farsi innanzi in tre titoli, ed altrettanti capitoli i tre grandi beneficj della teorìa filosofica, cioè *le imposte arbitrarie*, che non si chiamano più *arbitrarie* dacchè sono stabilite dalle Cortes, la *coscrizione*, e *l'istruzione pubblica*, o piuttosto *filosofica*, cioè che s'impadronisce nel tempo stesso della nostra anima, de' nostri corpi, e de' nostri beni. Le Cortes pretendono di determinare annualmente tutte le contribuzioni dirette, indirette, generali, provinciali, o comunali, che siano: nulla è eccettuato dal loro sistema di esazione, elle soltanto avranno la facoltà di discutere, di deliberare (Art. 338). Queste contribuzioni saranno ripartite fra tutti gli Spagnuoli senza eccezione, o privilegio, in proporzione delle lore fortune, e il loro quoziente sarà determinato *in propor-*

zione delle spese fissate dalle Cortes. Per verità, tutto ciò è ben comodo per questi signori, ne vi fu giammai un re che avesse un potere da paragonarsi a quello delle Cortes liberali, le quali possono a loro talento determinare spese all' infinito, e distribuire pei pagamenti delle lettere di cambio a vista sul patrimonio di tutti i loro sudditi. Molto si potrebbe dire in questo luogo sul principio favorito dei filosofi moderni, i quali proscrivono tutte l' eccezioni e tutti i privilegi, abbenchè fondati sopra titoli i più legittimi; ma il numero troppo grande di errori che ci resta a rilevare, ci vieta di fermarci in questa quistione; pregheremo soltanto le Cortes d' insegnarci quale specie di contribuzione può essere esattamente distribuita *in proporzione delle fortune*. Questo problema ci sembra tanto difficile a sciogliersi, quanto quello della quadratura del circolo, o di essere ragionevole con pazzia, e giusto con ingiustizia, ed i signori filosofi dei nostri giorni non ne hanno certamene offerto la soluzione. Tutte le contribuzioni indirette, e poste sopra oggetti di consumazione non sono pagate in ragione di beni, o possedimenti, ma proporzionatamente alla consumazione medesima. Si vorrà egli per evi-

tare questo inconveniente non imporre che sulle proprietà territoriali? Ma di grazia, i soli fondi in terreni sono eglino le sole proprietà? E tutte le altre specie di ricchezze dovranno esserne liberate, o in altri termini, *privilegiate*? Questi signori hanno pensato alla difficoltà di misurare tutto il territorio di Spagna, di stabilire per tutto de' catasti, di tassare i fondi senza usare arbitrio di sorte alcuna, di determinarne la rendita annuale, la quale però è dalla natura, e dalla industria continuamente variata? Hanno essi riflettuto ai debiti de' quali i beni sono aggravati, ai bisogni indispensabili del proprietario; che rendono effettivamente più povero colui che sembra numeralmente il più ricco? O non piuttosto pretenderanno i signori delle Cortes di tassare proporzionatamente ogni specie di proprietà, o di capitali, senza alcuna eccezione. In questo caso noi gli pregheremo di dichiararci ciò che sia un capitale, o un bene di fortuna qualunque? Hanno essi il progetto, o nutrono il pensiero di fare ogni anno inventariare le case, i latifondj, i crediti, le cose preziose, i vasellami, i libri, le mobilie, ed ogni più piccolo arnese d'ogni Spagnuolo; di tassarli, o dar loro un valore, e sopra

questo fondamento determinare il corrispondente quantitativo di contributo? Si degnino di farci conoscere in qual modo intendano di procedere per iscoprire tutte queste specie di beni di fortuna, per apprezzarle, per verificarle, per impedire che non vengano sottrate alla loro inquisizione; e come con tutto ciò giungeranno ad evitare ogni apparenza di arbitrio. Più ancora, si potrebbe chieder loro per qual ragione debbansi dar contribuzioni in proporzione de' beni di fortuna? Altre volte si pagava in proporzione di ciò che si doveva, non in proporzione di ciò che si poteva. Non era permesso di abolire i debiti legittimi, e d' imporre per compenso de' pesi a coloro che di nulla erano debitori. Se tutto dev' essere eguale, e perchè questa ineguaglianza di contribuzione? Strana contraddizione de' nuovi filosofi! Rendere tutti gli uomini eguali nei diritti, e nei vantaggi, ma stabilire l' ineguaglianza nelle imposizioni! Se essi vogliono una repubblica (e la Costituzione delle Cortes è una democrazia assoluta), egli è chiaro per questo principio, che ogni cittadino deve pagare egualmente; il povero quanto il ricco, ed il ricco non più che il povero, come appunto si

pratica in tutti i corpi, ed in tutte le associazioni. Quanto a noi, pienamente d' accordo con la natura e con la sperienza, opiniamo che dal momento in cui le imposte siano un male necessario, e che i sussidj siano divenuti indispensabili, egli è impossibile di pervenire ad una eguaglianza proporzionale e perfetta, e che tali imposizioni debbono essere fondate, secondo le località, sopra oggetti poco onerosi e di facile riscotimento, lo che non impedisce che col fatto non ricadano principalmente sul ricco. Finalmente il principio, che le riscossioni devono essere determinate in proporzione delle spese, è anche questo un dogma del quale siamo debitori al nuovo sistema filosofico, e secondo il quale niuno ha più la certezza di potersi conservare uno scudo in tasca. Altre volte, allorchè i re erano risguardati come gran signori indipendenti, erano obbligati di regolare le loro spese a proporzione delle esazioni, e solo in questi casi, ovvero per istraordinarj bisogni, si accordavano loro de' sussidj temporanei, o permanenti; allora parimente erano i principi ed i popoli egualmente ricchi, imperocchè l' economia genera l' abbondanza; ma da che a nostri giorni non parlasi che di uno *Stato*

che dal popolo trae l' origine, e da che i pretesi rappresentanti del medesimo hanno il potere di stabilire, come più loro piace, delle spese ch' essi non pagano col proprio danaro, i bisogni reali, o fittizj non hanno più limiti. I principi e le repubbliche falliscono; da per tutto non si sente parlar d' altro che di debiti e di deficit, d' imposizioni e un' altra volta di deficit.

TITOLO VIII.

L' ottavo titolo è intitolato *della forza militare, e nazionale*. Si tratta in questi due capitoli delle *truppe regolate, e delle milizie nazionali*. Le truppe regolate non sono più un' armata del re, ma un' armata delle Cortes, in conseguenza vogliono queste determinare ogni anno la forza delle armate di terra, e di mare. Pretendono esse di fare tutte le ordinanze su la disciplina, l' avvanzamento, il soldo, l' amministrazione ecc., ed affinchè non possa dubitarsi che i signori liberali vogliono far un presente al popolo Spagnuolo del gran benefizio della coscrizione universale, (la quale è in effetto una conseguenza dei principj rivoluzionarj), si ripete espressamente nell' Articolo 360, che niuno Spa-

gnuolo potrà andar esente dal servigio militare (nelle truppe regolate) tosto che vi sarà chiamato dalla legge, cioè dalla volontà delle Cortes.

TITOLO XI.

Della pubblica istruzione.

Egli è di per se chiaro che i filosofi per dar compimento alla Costituzione, non hanno punto dimenticato la pubblica istruzione. Noi osserveremo per verità, che in fatto, giammai e per nessuna maniera essa ha potuto essere introdotta. Si sono trovati per queste dottrine de' maestri, non de' discepoli: ma questa pubblica istruzione che corona l' opera filosofica, non sussisterà meno negli scritti, essendo destinata ad imprimere in tutte le menti i principj medesimi. La setta vuole ella stessa dominarle, e diventare la chiesa universale. Per tal modo questo capitolo è presso che copiato alla lettera da tutte le altre Costituzioni di questo genere. In primo luogo si stabiliranno in tutte le città e villaggi delle *scuole primarie*, (come se fin' ora non avessero esistito): vi s' insegnerà per vero dire, la lettura, lo scrivere, il

calcolo, il catechismo; ma siccome i filosofi scoprono soltanto la metà del viso, tranne il caso di farsi riconoscere ai loro simili, così si aggiugnerà al catechismo che comprende tutti i doveri dell' uomo, una *breve esposizione delle obbligazioni civili*, la quale non sarà probabilmente che il ritratto del giacobinismo in miniatura. In seguito si fonderà il necessario numero di università, e di altri stabilimenti di pubblica istruzione (come se la Spagna ne fosse stata fino ad ora totalmente priva), affine d' insegnarvi tutte le scienze, principalmente la *letteratura*, e le belle lettere. Sembra che l' autore di questa Costituzione abbia avuto una predilezione particolare per questo genere di scienza, giacchè lo pone al disopra di tutte le scienze, nè verun altra è per lui nominata. Ignorava egli, non ha dubbio, che la letteratura e le belle lettere sono state insegnate in ogni tempo, in tutti i seminarj, i collegj, e ben anche nelle scuole de' conventi, siccome studio preparatorio, e mezzo onde formare il gusto. Ordinano inoltre le Cortes, che il piano generale di pubblica istruzione sia *uniforme* per tutto il regno. Non si ammettono modificazioni, quand' anche un oggetto d' istruzione fos-

se più, o meno necessario in una provincia che nell' altra; e *la Costituzione sarà spiegata in tutte le università ed altri stabilimenti letterarj*, ne' quali s' insegnano le scienze teologiche, o politiche (Art. 368). Qui noi temiamo che i commentatori della Costituzione non trovino una gagliarda opposizione per parte della chiesa cattolica, dei seminarj vescovili, e della facoltà teologica, che potrebbero ragionevolmente risguardare questo guazzabuglio costituzionale come contrario alla religione, (alla quale tuttavia si presta giuramento); o se per altra parte, (lo che è possibile, ed anche avvenuto al codice Napoleone in Allemagna) i professori chiamati a spiegare la Costituzione, lungi dal magnificarla, ne mostrassero anzi tutta l' assurdità mettendo a lume di meriggio le sue contraddizioni, la sua tirannia, il mal mascherato dispotismo delle Cortes, e strappasero al lupo il manto dell' agnello; allora le Cortes potrebbero bene smarrire il loro scopo, ovvero essere costrette a mancar di fede a quella libertà d' insegnamenti ed a quella libertà della stampa, ch' essi hanno costituzionalmente decretata. Noi pertanto crediamo di avere a quest' ora spiegata la Costituzione, e pre-

ghiamo i di lei autori ed aderenti ad accogliere questo commentario con una benevolenza liberale, di cui non ostante non possiamo lusingarci. Indipendentemente dal piano generale di pubblica istruzione, vi sarà anche *una direzione generale degli studj*, (Art. 369) in guisa che la chiesa cattolica, i corpi scientifici, i capi e i proprietarj degli stabilimenti d' istruzione saranno assolutamente liberi da ogni funzione. Le Cortes pretendono anche di farla da institutori universali ; si riservano di ordinare con particolari statuti tutto ciò che forma subjetto , o materia di pubblica istruzione (Art. 370). E sarà certamente increscevole , che questo illustre congresso non siasi pure occupato della costruzione de' sedili e delle panche di ogni collegio, della qualità de' temi da darsi agli scolari, delle classi in cui ripartirli, della divisione delle ore di lezione, o di studio, delle leggi di disciplina, degli avanzamenti, delle promozioni, de' premj.

TITOLO X.

Dell' osservanza della Costituzione, e della maniera di apporvi delle modificazioni.

Le Cortes sembrano tuttavolta aver preveduto la possibilità di una violazione della loro Costituzione, mentre fin dalla loro prima sessione vollero far ricadere la pena di ogni infrazione della medesima su i contravventori (Art. 372). Ogni Spagnuolo può presentar richiamo all' intendimento di far osservare la Costituzione; ma non già per ottenere la di lei abolizione, o modificazione, e tutte le autorità civili, militari, ed ecclesiastiche saranno obbligate di prestare alla medesima giuramento di ubbidienza (Art. 373. 374). Fino all' epoca della nuova filosofia, non si sapeva ancora ciò che fosse il prestar giuramento di ubbidienza a carte mute, che ciascuno può spiegare a suo talento, e non all' autorità vivente dalla quale emanano le disposizioni in quelle contenute; alla legge scritta, non al legislatore. Pel corso di otto anni non interrotti, non potrà essere indirizzata alcuna proferta per cangiarne, o modificarne un solo articolo, o farvi qualche aggiunta (Art. 375).

Nè ciò basta: le forme prescritte per eseguire cotali cangiamenti sono talmente complicate, che a costo anche, che la nazione intera dovesse vedersi a perire in questo intervallo, passeranno ben anche altri otto anni, prima che si possa cangiarvi un jota. Sul bel principio, ogni proposizione diretta ad ottenere un cangiamento qualunque, un articolo di addizione, o una correzione, dovrà essere sottoscritta *almeno* da venti individui delle Cortes; poscia la stessa proposizione dovrà esser letta tre volte di sei in sei giorni, e soltanto alla terza lettura potrà decidersi se si contenga in essa *materia di deliberazione*; indi si osserveranno nel deliberare le forme istesse stabilite per ogni altra proposizione di legge, cioè, che dopo tre nuove letture e la relazione di una commissione, si passerà allo squittinio per voti, onde sapere se *quello sia il caso di riprodurre la data proposizione nella deputazione generale dell' anno seguente;* quistione che non potrà essere decisa affirmativamente se non per via della maggioranza di due terzi de voti: ma fà di mestieri eziandio, che questa nuova deputazione abbia altresì il diritto di deliberare sul progetto di cangiamento di un solo articolo. Poichè essa avrà

osservato le medesime forme in *tutta la loro estensione*, potrà semplicemente dichiarare, (con la maggioranza però di due terzi de' voti) nella seduta di qual' anno *i poteri speciali del popolo, pel cangiamento proposto, potranno essere conferiti ai deputati*. Questo importante decreto sarà mandato a tutte le provincie, e secondo che le Cortes avranno stabilito l'anno per la decisione, le assemblee elettorali delle provincie daranno i loro *poteri speciali*, de' quali è prescritta eziandío la formola; finalmente allorchè *questi poteri* saranno giunti, la progettata riforma sarà posta di nuovo a deliberazione, e allora soltanto che sarà stata approvata da due terzi dei deputati, sarà munita del carattere di legge costizionale (Art. 377. 385.). In cotal guisa le signore Cortes pretendono di aver dato alla nazione Spagnuola una Costituzione filosófica che viverà secoli, dimenticando senza dubbio quanto furono effimere tutte le opere di tal fatta pretese immortali, e come furono rovesciate al primo soffio de' loro nemici non solo, ma qualche volta eziandío de' loro amici medesimi.

Eheu jam satis est! Se la cristiana carità non lo esigesse, se il cuore non fosse penetrato di compassione su la sorte degli

onesti uomini, non meno che su quella delle vittime tratte in inganno, noi ci troveremmo oppressi dalla trista fatica di aver dovuto condurre i nostri leggitori attraverso il labirinto dell' umana stoltezza. Per quanto tempo dureranno ancora la stupidità, l'ignoranza, e la follia? Trent' anni di sangue, di miseria e di schiavitù non bastano agli uomini accecati per aprir loro gli occhi su questi menzogneri principj, e per far sì che prestino orecchio alle verità, che son loro opposte? Per quanto tempo i popoli e i re medesimi si lascieranno vergognosamente stringere in ferri, e soffriranno di vedersi tolti i loro dritti naturali ed acquistati, la loro vita, il loro onore, la libertà, le proprietà, ed il loro pane quotidiano, lasciandosi di più abbeverare d' oltraggi, e caricare d' insulti, allorchè un' imbecille, o uno scellerato intuona la parola Costituzione; parola funesta, che seco trascina calamità senza misura, e spande all' intorno di se un cadaverico odore? Voi credete, che nel popolo risieda realmente il potere sovrano, che a lui spetti il dar Costituzioni, e frattanto il trionfo stesso dei giacobini spagnuoli vi prova il contrario. Pel corso di sei anni questa Costituzione non fu che

uno stracccio di carta, giacchè il re non la voleva; essa divenne qualche cosa allorchè giunse un' istante fecondo di calamità, nel quale la volontà del re la innalzò al carattere di legge. Il re è divenuto il vil servo di una giunta provvisoria, di un comitato rivoluzionario, o di salute pubblica, cioè, intendiamoci, della salute dei giacobini; ma i ribelli abbisognano ancora del suo potere, nè possono farne di meno. Fa di mestieri, che la sua parola, la sua autorità servano loro d' istrumento per istupidire le braccia de' sudditi fedeli, che alla sola giunta non avrebbero giammai prestato ubbidienza. Dal momento in cui questa Costituzione è stata non già eseguita, ma soltanto proclamata, sembra che il vaso di Pandora sia stato rovesciato sulla Spagna infelice. Prima di questa epoca, non esisteva che un ammutinamento locale di un picciolo numero di truppe, che una decisa volontà avrebbe in pochi giorni schiacciato, e il cui efficace reprimento avrebbe aumentato lo splendore della regia autorità. Ora il fuoco è ai quattro angoli del regno, e l' anarchia diviene universale. Sembra che l' inferno siasi co' suoi satelliti scatenato contro la Spagna, per ispandersi in tutte

le sue provincie. I delitti sono a un tratto trasformati in virtù, e le virtù in delitti; i malfattori sono in libertà, e gli uomini onesti in catene. Si saccheggia, si massacra, si demoliscono le case per provare ch'è giunto l'impero della distruzione, e che più grandi rovescj seguiranno ben presto questi primi attentati. Si assassinano i ministri della religione sulle strade, si trascinano i servi fedeli pel fango, ed in mezzo a tutti questi delitti, gli scellerati che ne sono gli autori osano gloriarsi che mali anche più grandi non hanno contrassegnato i primi momenti della rivoluzione. Il potere supremo è già conferito ai giacobini, giacchè fù questo in sostanza l'unico scopo della Costituzione. Dev' essa innalzare la setta alla sovranità, affinch' ella possa con questo mezzo condursi alla esecuzione de' suoi principj, e un debile e picciol numero giunga ad assoggettare la nazione intera, calunniandola inoltre col far passare per un effetto della di lei volontà i delitti, che in suo nome si van commettendo. Fino da' primi momenti gl'ipocriti gettano la maschera liberale; incominciano dallo stabilire, senza *alcuna indulgenza*, la pena di morte contro tutti coloro che con parole,

o con fatti si opporranno alle misure del popolo, cioè a dire a quelle della loro fazione; ma questo stesso è una prova della resistenza che incontrano, e palesa quanta temenza loro inspiri. Essi aboliscono le più necessarie di tutte le corti di giudicatura, quelle ch' erano state destinate a combattere le false dottrine. La fede, che le Cortes hanno elle stesse riconosciuta verace, non dev' essere più osservata, ma in vece stabiliranno *polizie* rivoluzionarie, consessi d' inquisizione per lo proteggimento de' giacobini, e contra la sicurezza degli uomini onesti. Sotto il nome di libertà della stampa s' incoraggiano la menzogna, e la calunnia, ovvero si dà loro un privilegio d' impunità; ma si costringono al silenzio la virtù, e la verità, che vengono a vile servaggio condannate. E' permesso di scrivere ciò che si vuole contro Iddio, il re e la giustizia, ma in favore di quelli e contro le Cortes, i loro principj e le loro costituzioni, ogni parola, ogni scritto è riguardato come un delitto capitale. Noi chiederemo per esempio a questi signori, se in virtù di questa libertà della stampa, della quale fanno sì gran pompa, il presente scritto potesse essere impresso con sicurezza. Il suo autore, senza

mancar non per tanto di coraggio, non ardirebbe di presentarsi sotto il governo della giunta provvisoria, o delle Cortes. Niun fedele, ed onesto servidore del re può rimanere nel suo impiego, sotto pretesto, che non conviene impiegare che persone attaccate alle instituzioni costituzionali, cioè ai principj giacobinici; la fazione non soffre un solo che non partecipi al di lei empio sistema, onde far incetta di tutto il potere, e perchè un picciol numero di sofisti possa gravitare col suo scettro di ferro sulla intera nazione. I traditori, ed i ribelli pervengono agli onori perchè sono gli ausiliatori della setta e i soli ne' quali può aversi fiducia; ma coloro che hanno salvato il re ed il popolo, sono privi dei loro impieghi, o costretti a prendere la fuga onde non essere puniti delle loro virtù. Que' consigli illustri non meno che numerosi, che da secoli avevano amministrato gli affari dello stato con gloria e dignità, sono indistintamente disciolti; i ministri fedeli sono congedati, e soppiantati da altri, una parte de' quali era non ha guari ne' ferri, condannata a lavori forzati, o che almeno erasi resa famosa, se non altro, per ispreggevoli azioni e sentimenti. Si ristabiliscono in-

oltre le municipalità, che già esisterono sotto l' impero della fazione rivoluzionaria nell' anno 1812, e per pruova di moderazione, viene annunciato che coloro soltanto si sono esclusi, i quali non hanno approvato l' abolizione della Costituzione, cioè a dire, che si erano mantenuti fedeli al re ed alla patria, ed avevano preferito una giustizia per tutti uguale all' impero di una combriccola di giacobini. Ogni giorno è fecondo di nuovi disastri, trae seco nuove distruzioni, il riso dell' orgoglio, il pianto dell' umilià; i traditori trionfano, ma gli uomini onesti, e pacifici sono immersi nella desolazione; gli egoisti ed i vili affettano un' assentimento ipocrita fino a tanto che il potere rivolgasi dall' opposta parte; altri in gran numero nascondono la loro indignazione, pronta a scoppiar ben tosto co' fatti: e per provar finalmente al mondo intero, che non trattasi quivi di una resistenza *locale* contro alcuni parziali provedimenti del re, imprende la setta a propagare il suo sistema disorganizzatore, non rispettando più la giustizia verso i suoi vicini, e meno verso il suo re ed il popolo Spagnuolo; cerca di trascinare il Portogallo ad associarsi a suoi delitti, ed eccita le truppe

Portoghesi all' assassinio de' suoi ufficiali, onde privare questo regno del benefico proteggimento dell' Inghilterra, e sottoporlo per lo contrario al giogo de' giacobini. Quali saranno le conseguenze di si temerarie intraprese? E' facile il prevederle, o si riguardi la natura delle cose, o la sperienza di ciò che altrove è accaduto. Le cause istesse devono necessariamente produrre i medesimi effetti: la Costituzione per vero dire non sarà giammai eseguita; il re, e le Cortes insieme, non che tutti i potentati della terra riuniti non saprebbero giungere a scalare il cielo, nè a dare all' impossibile la realtà: abbiamo quindi veduto, che tutte queste Costituzioni non hanno giammai avuto altra esistenza che sulle carte; ma la setta giacobinica si adoprerà con furore a conservare il suo potere, e porre in pratica i suoi principj, quand' anche ciò non potesse altrimenti avvenire, che con la rovina delle più fiorenti città, sui cadaveri della nazione e della stessa famiglia reale. Noi la vedremo questa empietà trionfante perseguitare i suoi avversarj ora coll' insulto e la derisione, ora col ferro e col fuoco, sprezzare da un lato la sola legge universale, cioè a dire la legge divina; schiac-

ciare dall' altro i popoli con una grandine di decreti arbitrarj. Noi vedremo di più questa guerra mortale contro tutte le tradizioni e le instituzioni antiche, questa distruzione di tutti i diritti individuali di un ordine superiore, oggi ravvisati sotto il nome di privilegj; questa dissoluzione di tutti i legami sociali della natura; questa dispersione di uomini che riduce gli uni miserabili al pari degli altri; in una parola, questo dente di tigre rivoluzionaria che dal sacerdote e dal re incominciando, strappa a ciascuno ciò che gli appartiene, e per la quale il corpo del meschino, o l' obolo della vedova non è più sacro di quello che siano le proprietà del ricco, e la legge dell' Altissimo. Ma d' altra parte vedremo ancora la resistenza di una nazione coraggiosa, che a ben ponderare non è ancora del tutto pervertita, la quale non lascierà togliersi impunemente i suoi dritti, e tutto ciò che forma la felicità della vita, e conoscerà quanto crudel cosa sia il sopportare per lungo tempo il giogo di un' empia setta. Da questa lotta fondata sulla natura delle cose, e che non potrà essere trattenuta da insipidi ed ipocriti bandi, risulterà necessariamente delle due cose una; o una guerra

formale intestina, spinta in Ispagna con più di energia che altrove, e che sarebbe probabilmente il più pronto remedio: o se le forze degli onesti uomini divenissero troppo deboli, pel loro disperdimento, si vedranno le fazioni succedersi rapidamente le une alle altre, stendere attorno di se il loro sanguinoso e tirannico impero, e divorarsi vicendevolmente, fino a tanto che il regno dell' inferno sia distrutto dalla discordia, e che un soldato fortunato, un altro Cromwello, o un secondo Bonaparte annienti le Cortes con tutte le loro Costituzioni, ed introduca in loro vece il suo governo di Giannizzeri. Si, noi conserviamo la speranza che nello spazio di alcuni mesi, l' orrore che i principi rivoluzionarj e i loro partigiani hanno sempre inspirato agli spagnuoli, si paleserà con energia, e che questa nazione, offrendo per la seconda volta un grand' esempio agli altri popoli, ed opponendosi a questo nuovo genere di usurpazione, sarà per rendere ancora grandi servigi alla causa della giustizia, e della legittimità. La provvidenza, per tenerci vigilanti, permette bensì questa nuova, e deplorabile sperienza, ma nella sua misericordia non ha permesso che avvenga se non in un can-

to dell' Europa, ove sarebbe meno che nel centro pericolosa. Fa di mestieri provare al mondo, che la guerra contro la rivoluzione è più causa dei pòpoli, che dei re, che l'empietà non potrà rassodarsi anche col potere dei re alleati della setta, e che per lo contrario, la religione, la giustizia e l'ordine sociale naturale giugneranno finalmente a trionfare a dispetto di questi re traviati.

Ma qui ascoltiamo l' ipocrisia e la credula ignoranza a gridar di conserto. Ferdinando VII. non è dunque egli stesso la cagione di tutte le sue sventure? Non aveva esso debito di riconoscenza verso quella nazione che resistè in suo favore alla usurpazione straniera, che ha versato il suo sangue per lui, che gli ha salvato la corona, e lo imperio? Non ha egli trattato con isdegno non solo, ma perseguitato ben anche i migliori suoi amici? Non doveva egli accettare la Costituzione che gli fu presentata, o al più arbitrarsi di modificarla, anzi che opporsi allo spirito del secolo, e ristabilire instituzioni riprovate dal progresso dei lumi? Non fu forse miglior consiglio cedere al torrente delle idee dominanti, regolare la tempesta, e salvare così la sua persona, ed il suo tro-

no? Noi rispondiamo, guidati dall' evidenza dei fatti e dalla pubblica fama, che in verità, la nazione (il di cui nome onorevole è quivi come da per tutto usurpato dai filosofi), ha senza dubbio difeso con sacro entusiasmo e costanza la sua patria (cioè se stessa, ed il suo re), per liberarla da un giogo straniero; ma che il partito rivoluzionario nelle Cortes non ha in verun conto contribuito a questa liberagione, e che, come gli scartabellatori Alemanni hanno fatto nella loro patria, non ha voluto che raccogliere, laddove non aveva seminato, piegare gli avvenimenti in favore della sua setta, e collocar la corona non sul capo del re Ferdinando, ma sul proprio. Tutta l'Europa sa, ed imparerà anche meglio in appresso, che il popolo che combattè e versò il suo sangue, che sacrificò la sua vita ed i suoi averi per lo re e per la patria, e la giunta medesima che dirigeva allora i suoi sforzi, non hanno nè voluto, nè fatto, nè approvato, nè accettato questa Costituzione, ma ch' essa fu, all' opposito, l'opera di un picciolo numero di faziosi composto in parte di commedianti, e *litteratori* (uomini di lettere) (1),

(1) Gl' Italiani sotto questo nome disprezzativo

i quali in mezzo alla maggior confusione, e contro la volontà della più sana e della più gran parte delle Cortes, nelle combricole la partorirono, e a gran meraviglia del mondo, e di tutti gli stessi Spagnuoli onesti la imposero alla nazione come una legge obbligatoria: perciò abbiamo veduto, che quest' opera delle tenebre fu rovesciata e ridotta al nulla da una sola parola del re, in mezzo agli applaudimenti dell' armata, del clero, della nobiltà, della cittadinanza e di tutto il popolo delle campagne (1). In secondo luogo, non può dirsi neppure che alla sola Costituzione debba la nazione il suo liberamento dal giogo straniero, nè che abbia

non conoscono uomini di lettere. Vedi la Nota alla pag. 69.

(1) Questo fatto fu riconosciuto all' epoca del 1814. perfino dalle gazzette liberali; ora noi desideriamo di sapere ciò che rimanga ancora della nazione, se le cinque classi ora nominate si eccettuiuo, o non piuttosto vorrà risguardarsi questa rimanenza come che non faccia parte della nazione? Questo è senza dubbio il secreto della setta: tutti coloro che non professano gli stessi principj rivoluzionarj, che riconoscono ancora un Dio in Cielo, ed un superiore sulla terra, non appartengono a ciò che appellasi popolo, e nel suo linguaggio, non meritano neppure il nome di uomini.

al re Ferdinando salvato il regno, e la corona: siamo ben lontani dal voler menomare il merito de' nobili, e coraggiosi sforzi della medesima; dessa ha almeno provato al mondo che si può resistere quando lo si vuole, ha forse rianimato il coraggio di alcuni altri popoli; ne si può senza dubbio pretendere, che tutto proceda regolarmente in un momento di confusione, senza mezzi sufficienti, senza capi riconosciuti; ma egli è bene a tutti noto, e migliaja di testimonj possono confermarlo, che senza il soccorso degl' Inglesi, e del loro gran generale, senza il soffio di Dio che rovesciò Bonaparte in Russia, senza il soccorso dell' Europa riunita che stornò le armi Francesi dalla penisola, i soli Spagnuoli non avrebbero giammai potuto liberare il loro paese: essi sarebbero stati costretti a piegarsi alla legge del vincitore, tanto più che le loro forze non erano a resistere sufficienti, la discordia regnava fra di essi, ed in Ispagna, come altrove, si era trovato un bastante numero di egoisti, che allora col nome di Josephinos (Giuseppini) erano appellati. Niuno debbe qui arrogarsi un merito esclusivo, ma deve piuttosto ciascuno seguire l'esempio dell' eroe della Prussia, e dei tre monarchi, i qua-

li gittatisi a ginocchio sul campo di battaglia di Lipsia, rendettero gloria a Dio, la cui volontà sola può far sì, che tutte le circostanze concorrano per operare la rovina dell'usurpatore. In terzo luogo non è meno vero, che la nazione Spagnuola non abbia versato il suo sangue che a vantaggio del re Ferdinando; e questo giro di frasi rivoluzionarie, col quale vuolsi costantemente porre a contrasto gl' interessi del re e quelli del popolo, merita particolarmente di essere rettificato. Gli Spagnuoli non hanno solamente combattuto pel re, ma ben anche per tutto ciò che avevano di più caro e sacro, per la loro religione, per la legge suprema, per la libertà personale, per le loro proprietà, per le mogli e figli, pei loro diritti acquisiti, pei loro rapporti sociali, e per il re solamente, in quanto che questi garantisce e conserva loro tali e tanti vantaggi: generalmente parlando, colui che difende il suo superiore naturale e legittimo, combatte anche meno per questo, che per se medesimo e per tutti i benefizj che derivano da questa autorità salutare; imperocchè i popoli hanno anche maggior bisogno dei loro re legittimi, che i re non lo hanno dei loro popoli. E' nella na-

tura delle cose, e la sperienza lo ha sovente volte confermato, che re detronizzati menano anche in estere regioni, nella qualità di semplici privati, una vita tranquilla, e bastevolmente felice; laddove popoli abbandonati, simili a greggie disperse, e prive del loro pastore si divorano a vicenda, e divengono preda de' primi lupi, o de' primi tiranni che si presentano.

Noi non disconverremo tuttavia, che da Ferdinando dovevasi rendere amor per amore: aveva egli debito di riconoscenza verso il suo popolo, ma alla parte fedele che fece generosa resistenza al giogo straniero, non ai partigiani dell' intruso, e meno ancora alla giacobinica fazione delle Cortes: fazione che non per altro fece combattere altrui, che per appropriarsi la corona; perocchè in ultim' analisi non torna egli lo stesso per lo re il vedersi rapire il suo trono, la sua libertà, la sua proprietà, e tutta la dignità reale da una potenza esterna, o da sofisti indigeni, che impongano catene di ferro al loro Signore, e padrone, e lo inviliscano alla condizione di servo, e gli preparino anche un destino peggiore di quello che poteva aspettarsi sotto all' usurpatore del suo impero medesimo? Tutto al contrario, il giogo di

questi sofisti sarebbe ancor più vergognoso e più opprimente, fino a tanto che l' onore e la speranza non fossero almeno perdute per sempre, e allorchè dopo una lotta ineguale ed inutile, fosse forza piegare d'innanzi alla superiorità delle armi di una potenza straniera.

Ma Ferdinando VII, non ha egli dunque adempiuto questo dovere di riconoscenza verso i fedeli suoi sudditi? Gli Spagnuoli, non hanno fatto alcun guadagno al suo ritorno? Non hanno essi raccolto verun frutto dai loro nobili sforzi? Lo scopo essenziale a cui erano rivolte le loro mire era prima di tutto, l' istesso re loro legittimo, questa potenza amica e non ostile, protettrice e non ispogliatrice, senza la quale niuna società può sussistere, e che sola può fra gli uomini far regnare la pace. Il popolo ricuperò il suo padre, il suo difensore, e l' arbore fecondo che spande i suoi beneficj sopra milioni di uomini, e sotto l'ombra del quale ciascuno con sicurezza riposa. Il re giunse, ed il suo primo decreto fu quello di ristabilire la libertà personale di tutti gli Spagnuoli, mentre che le Cortes ne fanno i loro servi, ed introducono senza necessità in mezzo alla pace la coscrizione più assolu-

ta. Egli impose a se stesso una severa economia onde risparmiare le fortune de' suoi sudditi, e ricusò anche al momento de' maggiori bisogni di stabilire nuove imposizioni, mentre che le Cortes con la loro Costituzione si appropriano così i beni, come le vite di tutti gli Spagnuoli. Protesse la religione non già in apparenza e soltanto sulla carta, come fanno le Cortes, ma di buona fede e ne' suoi ministri, senza de' quali non può quella sussistere. Riconobbe la esistenza di una legge suprema di giustizia e benivoglienza ch' è imposta al re egualmente che al popolo, mentre che le Cortes non riconoscono altra regola ed altro freno che la loro volontà. Egli rese alla chiesa i beni rapiti, o sequestrati, che la loro origine ripetono da pie donazioni, e che altro non sono che una stabile proprietà pel mantenimento della religione e delle scienze, per la educazione della gioventù, e pel sollievo de' poveri, degl' infermi, degl' infelici. Le Cortes per lo contrario li degradano senz' altra forma di processo, ed hanno incominciato dal confiscare le proprietà degl' instituti ecclesiastici, sebbene la confisca de' beni sia per la loro Costituzione abolita, anche allora che trattasi di delinquenti:

o intendono che piuttosto forse contro questi ultimi sia la confisca vietata? Ferdinando fu giusto rispetto ad un celebre ordine innocentemente e crudelmente perseguitato a tempi dell'avo suo, ordine che ha reso i più importanti servigi alla religione, alle scienze, alla educazione, che i protestanti i più dotti hanno ammirato e compianto, che fu protetto da Enrico IV e stimato da Federico II, che la provvidenza ha fatto conservare da Catterina II, che fu ristabilito dal capo della chiesa, ridomandato dai re di Napoli e di Sardegna, dal duca di Modena ed altri sovrani, invitato a ritornare in Ispagna da tutti i vescovi ed arcivescovi, e da più di cinquantacinque città del regno; ricevuto per ogni dove con giubilo, al quale fino nel Messico furono volontariamente restituiti i suoi beni e quelle fra le sue case che esistevano ancora, e che non ebbe bisogno, come la Costituzione delle Cortes, di essere introdotto da una colonna mobile di ventimila uomini, per mezzo del saccheggio di fiorenti Città, e dell'assassinio di pacifici cittadini. In contraccambio, le Cortes liberali ed i partigiani ch' esse hanno in Europa, fanno già sentire, che malgrado la loro libertà della stampa,

la loro libertà di parlare e d' insegnare, costituzionalmente stabilita, malgrado il giuramento prestato alla religione cattolica, la loro intenzione è quella di scacciare di nuovo e di far perire di fame migliaja di uomini onesti e dotti, i quali senz' alcuna ricompensa istruiscono la gioventù in tutte le cose più utili. Dall' altra parte volle il re preservare il suo popolo da false dottrine, sorgente di ogni corruzione; dalla influenza delle società secrete ed anti-religiose, onde tante calamità ebbero origine: proscrisse in conseguenza quelle associazioni di sofisti che sono già da gran tempo vietate in Austria, negli stati di Napoli, e in molti di Alemagna. Infelice Ferdinando! Fu questo forse il vostro delitto capitale agli occhi del secolo. Se voi aveste perseguitato la chiesa cristiana, e rimesso il supremo potere in mano de' suoi nemici, odiato quelli che abbellano le scienze con la loro modestia, e le rendono ausiliarie della virtù e del dovere, e favoriti coloro che null' altro cercano che nudrire l' orgoglio, e trasformare tutti i talenti e tutti i lumi in istrumenti di delitto: allora la setta liberale vi avrebbe anche risparmiato la Costituzione, vi avrebbe permesso, o accor-

dato tutto il dispotismo imaginabile; avrebbe messo in vostre mani la vita, e le fortune di tutti gli Spagnuoli. Ma si dice anche. = Ferdinando non ha trattatto con ingratitudine molte rispettabili persone; perseguitato, e privato dei loro impieghi, e mandati in bando non solo i partigiani dell' usurpatore Giuseppe, ma taluno ancora di quelli che avevano combattuto contro di lui =? Noi non decideremo in questo luogo se in ciò sia corso, o no verun abuso, essendo che non siamo forniti di quelle personali cognizioni che ci sarebbero per giudicar necessarie. Circondato da nemici di diverso colore, collocato fra due specie di traditori, sedotto forse da consiglieri o sospetti, o doppj, è stato ben difficile per lui il non prendere verun abbaglio, e lo starsi costantemente in un giusto mezzo. Ma quello che noi sappiamo con certezza si è, che la condotta di questi fuorusciti, o cacciati, al momento che viddero scoppiare la rivoluzione attuale, non fu in verun conto tale da destare in loro favore interessamento. Ciò che sappiamo inoltre si è, che la setta liberale non ha dato alcun segno di sensibilità, allorchè sotto il di lei impero, dugentomila onesti uomini con le loro mogli e co' figli furono banditi e cac-

ciati in Francia, che altri gemevano nelle prigioni, e un numero non meno considerevole perdè la vita sul patibolo. Ciò che sappiamo finalmente si è, che in tal momento anche i liberali, e le liberali gazzette trovano cosa affatto semplice che la giunta di Madrid, o il popolo ammutinato, privi dei loro impieghi ed imprigioni gli uomini più distinti, che la gloria e l' onore formarono della nazione Spagnuola, e che furono del re e del popolo salvatori: che la giunta medesima forzi altri ad abbandonare la patria, e a cercare un asilo in Portogallo, in Francia, in Italia, e presso i Munsulmani medesimi, i quali hanno per essi maggior compassione di quella che abbiano coloro, che pure cristiani e concittadini si appellano, che d' altro non parlano che di libertà, di umanità e di progresso dei lumi. Nulla più opponevasi al riposo, alla felicità, ed alla gloria recentemente acquistata dalla Spagna quanto la sfortunata guerra con le colonie dell' America meridionale guerra, che Ferdinando non aveva suscitato, ma ch' era accesa fino dall' epoca del di lui nuovo ingresso nel regno, e che non avrebbe giammai esistito senza la usurpazione stranie-

ra, ne senza le Cortes rivoluzionarie. Questa guerra sola esaurì quelle forze che sarebbero state sufficienti a medicare le interne ferite; ma i *litteratori* (1) delle Cortes, ed i consessi di sofisti anteposero alla loro patria la setta. Onde prevenire lo ristabilimento della pace e del potere reale, impedirono al re di riunire queste belle provincie alla madre patria, e spandere per tal guisa l' abbondanza fra tutte le classi de' suoi sudditi. Istigarono a diverse riprese le truppe reali alla disubbidienza, le impegnarono a ricusare d' imbarcarsi allorchè tattavasi di andare a battere i ribelli, e di soccorrere il maggior numero degli abitanti fedeli; mentre che le truppe di altre nazioni, e le Inglesi medesime, quantunque sì fiere della loro libertà servono indifferentemente per terra e per mare, sieguono i loro condottieri in ogni parte del mondo senza mai darsi a credere di essere per ciò tanti schiavi che siano a macello condotti. Se gli antichi Spagnuoli fossero stati di una somigliante opinione, certamente i discendenti loro non avrebbero giammai posseduto queste floride provincie; giammai

(1) Veggansi le Note alle pagine 69 e 108.

il commercio, e la navigazione non avrebbero acquistato quella attività, e quella estensione onde cotanto a dì nostri si distinguono. Ciò non pertanto, queste Cortes medesime, e i loro partigiani, che nella Costituzione stabiliscono non poter essere giammai ceduta, o alienata alcuna provincia; alcuna città, o alcun borgo, e la più picciola parte eziandio del territorio Spagnuolo, sono quelle medesime dalle quali abbiamo veduto commettere una tal tradigione! L'avvenire però ci farà conoscere se coi loro bandi, con le loro Costituzioni, col servigiò forzato e le imposte arbitrarie giugneranno a ricondurre all' ubbidienza queste provincie, e sottometterle al giogo delle Cortes, dei loro consessi e de' loro proconsoli, piuttosto che al governo dolce e moderato del re.

Noi non sapremmo tutta via riguardar come scevro interamente di colpa il re Ferdinando pei mali che affliggono la Spagna e la sua propria famiglia: egli ha errato, non v' ha dubbio, non già per le precedenti azioni che a lui furono rimprocciate, ma per quelle bensì che i rivoluzionarj hanno oggidì la ipocrisia di lodare; ha errato per la indulgenza verso l'ammutinamento delle sue truppe nell'

isola di Leon, ch' egli avrebbe dovuto combattere alla testa de' suoi prodi; ha errato soprattutto con la sua accettazione della più calamitosa fra le Costituzioni. Quegli che scruttina i cuori, e le reni, potrà perdonargli questi errori, giacchè egli è il solo, che gl' interni motivi e le esterne influenze conosce, ma agli occhi del mondo, difficilmente potrebbe ottener perdono. Non si deve giammai cedere ai malfattori, ma conviene saper piuttosto morire che commettere il male, o, lo che torna lo stesso, divenirne strumento. Nè la bisogna va pei re altramente che pei privati: colui ch' espone la sua vita la conserverà, ma la perderà colui che, mancando al suo dovere, vuol conservarla. Era bensì permesso a Ferdinando di rinunciare alla sua corona, se così gli era a grado, ma non già di sacrificare i dritti della sua famiglia, e meno ancora gl' individuali de' suoi sudditi, dritti tutti annientati da questa Costituzione. Niuna promessa può dargli cotal facoltà: niuno è autorizzato ad accettare siffatta promessa. Anche un giuramento, col quale venga taluno obbligato ad illecite azioni, a calpestare tutte le leggi umane e divine, è uno scandalo, non un' atto religioso; una

bestemmia, non una pruova di divozione: mantenere un tal giuramento, dopo di essere stato tanto infelice per piegarsi a prestarlo, non è altro, che una ostinazione a perseverare nel male, e a commettere un secondo errore più grave del primo. Si deve, per lo contrario, pentire di tal giuramento, siccome di ogni altro errore, e rivocarlo formalmente quanto più presto si possa. Dal sentimento superiore si è prosciolto per ciò che si deve a Dio, e Ferdinando lo sarà parimente dal suo popolo, appena che gli sarà dato di potere liberamente far sentire la sua voce. Niuno può cedere ciò che non gli appartiene, niuno può accettare ciò che spetta ad un terzo, senza che questi vi abbia consentito; per consegnenza, i sofisti delle Cortes esiger non possono dal re, sotto pretesto del suo giuramento, ch' egli abbandoni in loro balía i diritti ed i possedimenti di tutte le provincie, di tutte le città, di tutti i corpi, e di tutti i particolari della Spagna. Se un individuo qualunque, avendo fatto il suo testamento ed avendolo confermato con giuramento, si fosse arbitrato in cotal atto pubblico di violare un deposito, o di lasciare i beni altrui ad un brigante, o ad una cortigiana, e chi reputerebbe obbligatorio un tal giu-

ramento? Riconoscerebbero i tribunali a favore del preteso erede, o legatario un dritto siffattamente acquistato? Nella guisa stessa, non è permesso ad un re di comprare i riguardi, o la transitoria indulgenza di una setta empia, a spese dei diritti di una intera nazione; e si sa d'altronde, che precipitandosi di per se stesso, non si colma l'abisso. E sarà egli un salvare se stesso, un assicurare il suo trono e i diritti della corona, abbandonandosi a mani e piè legati a' proprj nemici, bevendo alla tazza avvelenata che viene offerta, segnando di propria mano la propria sentenza di morte? Luigi XVI si è forse salvato così adoperando? La di lui sorte sia di lezione, e di esempio all'infelice Ferdinando, ed a tutti i re della terra!

Ma è tempo di terminare queste tanto tristi quanto istruttive considerazioni. Vi è facile il biasimare, soggiungerà taluno: agevole è la critica, il rimedio difficile; noi conosciamo il male da lungo tempo, mostrateci in qual guisa si debba combatterlo. Ebbene! noi accetteremo la disfida: indicheremo i soli, e veraci mezzi di restaurazione e di salute; noi gli esporremo con coraggio, e senza rigiro, con la sicurezza con la quale un medico, affidato

alle leggi della natura, ardisce di garantire il successo. Lungi da noi l' idea di dissimulare il pericolo e predicare la sicurezza, laddove sono la vigilanza e la virtù necessarie: Eh! che altri avvenimenti si aspettano, onde aprire gli occhi del mondo? Vedete come una setta potente, sparsa per tutta l' Europa, perverte per ogni dove lo spirito degli uomini, ora per se stessa regnando, ora circondando con la sua ipocrisia i principi per ingannarli, e farli servir di strumento a suoi progetti distruttori; come, da quattro anni in poi, ella solleva ardita la fronte dal centro della sua attività; fa assassinare in Francia quel principe sul quale le ultime speranze riposano della famiglia di Borbone; avvilisce il re di Spagna, riducendolo alla condizione di vil servo di una conventicola di giacobini; assolda inoltre, in quella Inghilterra sì libera e sì felice, una innumerabile plebaglia, all' intendimento di rovesciare a mano armata la Costituzione del paese, ed imprende l' assassinio di tutto il ministero; com' essa vuole far cadere, in Alemagna, trentatrè antichi sovrani sotto i pugnali di una fanatica gioventù; come, per colmo di attrocità, questi delitti, pei quali i nostri padri avrebbero abbri-

vidato, e contro i quali non avrebbero saputo rinvenire una punizione abbastanza severa, sono ancora pubblicamente vantati, e preconizzati; e come finalmente la fiamma estende il suo sterminio fino alle altre parti del mondo: essendo per ogni dove il di lei scopo fanatico, non già di ottenere riparazioni a danni reali, o di limitare al giusto il potere, ma di distruggere bensì la chiesa cristiana, di sciogliere fino ne' suoi elementi l' umana società, e d' innalzare al potere sovrano, sotto nome di una rappresentanza del popolo, la setta medesima ed i suoi partigiani! Principi, e padri del popolo, che siete ancora seduti sui vostri troni, e la di cui conservazione è tanto a noi, quanto a voi stessi necessaria; consiglieri fedeli, ministri, e uomini di stato che nosco gemete sul pervertimento dello spirito del secolo, che detestate il male, ma esitate talvolta ancora sulla scelta de' mezzi, onde valervi per distornarlo: mirate in fronte il pericolo che vi minaccia, e da quel momento più non esisterà, o almeno per metà sarà vinto. Credete in colui, che pel corso di trenta anni ha studiato la setta ne' suoi principj e nelle sue azioni, che l' ha veduta nel suo trionfo, e che ha co-

stantemente osservato, che la sua malvagia coscienza la rende timida, tremante a fronte di una volontà ben ferma, fino a spaventarsi al solo cadere di una foglia; credete a colui che, nella qualità di semplice individuo, ha giurato di schiacciare questa razza di vipere, che si espose ai pugnali de' sofisti, e non ne fu colpito, se non perchè precisamente non vien con essi a patti, e che crede finalmente di aver acquistato il diritto di far sentire in questo affare la sua voce. La setta non è potente, che per la vostra indulgenza e per la vostra cooperazione; nulla potrebbe senza di voi, o contro di voi, e sarà presto ridotta in polvere dalla maledizione delle nazioni, allorchè il vostro braccio proteggitore avrà liberato il popolo dal suo giogo. Dal momento che conoscete le cagioni la, natura, e gli esterni segni del male, gli antidoti da usarsi si presentano di per se stessi. Questa setta che avete a combattere, non vuole, in una parola sola, riconoscere alcun superiore nè in cielo nè in terrà, alcuna potenza, alcuna legge, che da essa non abbia origine, o per ispiegarmi altramente, pretende di distruggere ogni dipendenza naturale, ogni servigio volontario fra gli uomini, e d' imporci in com-

penso il proprio suo giogo. Quindi il di lei odio contro Dio, come la prima di ogni superiorità, Creatore di tutte le cose e Legislatore; contro la religione e i suoi ministri, come quelli che annunciano la parola di Dio, e sono le guide spirituali degli uomini; contro i re, la potenza de' quali dispone de' beni di questa terra; i quali sono serviti da un gran numero di uomini, cui rendono a vicenda innumerevoli beneficj; contro i grandi, ed i nobili, perchè occupano i gradi più vicini ai re nell' ordine della potenza naturale, e sono i padri nutritori, i proteggitori, ed i secondarj benefattori del popolo; contro ogni estesa proprietà permanente ed assicurata nelle stesse famiglie, dal diritto di primogenitura, di fedecommesso, o di sostituzione, ec. poichè stringe rapporti naturali di superiorità e di dipendenza, unisce fra di loro gli uomini col mezzo di beneficj scambievoli; contro tutte le convenzioni conosciute sotto nome di feudali, cioè a dire, patti dolci ed umani, protestazioni di soccorso reciproco, che riuniscono al forte il debole, il debole al forte; contro tutte le cittadinanze, o altri corpi, poichè esse hanno egualmente una potenza superiore, e possono offerire altrui utili ser-

vigj; contro le maestranze, o comunità di artigiani, poichè sono di decoro al rispettivo loro stato, e perch'esiste, la loro mercè, fra il maestro e gli operaj una relazione di dipendenza; contro la santità de' matrimonj, quest'intima unione di anime che viene rappresentata come una mutua schiavitù, e che si vorrebbe trasformare in un contratto di temporaneo accoppiamento; finalmente contro la paterna autorità medesima, e contro la dipendenza de' figli in tenera età, che secondo i principj della setta, debbono essere resi eguali ai loro padri, se non collocati al disopra di essi. Questa maniera di far isolati gli uomini, rendendoli tutti *egualmente* miserabili, questa dissoluzione di tutti i rapporti sociali, questa distruzione di ogni mezzo di reciproca beneficenza, viene dalla setta appellata, ora filosofia e progresso dei lumi, ora libertà ed egualità, talvolta spirito del secolo, tal'altra umanità e dignità dell'uomo, quando unità, o uniformità, ora liberalità, ora civiltà ecc. Ma il serpe ha un bel cangiare sovente di scorza e di colore, il suo veleno resta ovunque e costantemente lo stesso, ed è facile il riconoscerlo a quelle eterne declamazioni contro l'altare ed il trono,

contro i sacerdoti, ed i re, contro la nobiltà, ed il clero, contro tutti i superiori naturali, ch' essa appella *Aristocrati*, e contro i pretesi *privilegiati*, espressione sotto la quale essa non intende d' indicare, che i mezzi risultanti dalla superiorità delle fortune, e tutti quei diritti acquisiti, che seco traggono autorità ed influenza sugli altri. Se dunque non volete che questa empia setta trionfi, se volete evitare le calamità, che n' emergono, fa di mestieri, fare non solo, ma favorire eziandio precisamente il contrario di tutto ciò ch' essa vuole, e di tutto ciò che con maggior enfasi raccomanda. Dopo ciò fa dunque d' uopo ragunare, e non disperdere, rinnovare i legami rallentati dell' umana società, riconoscere qualunque superiore legittimo, proteggerlo ne' suoi diritti, esigere tutta quella ubbidienza che ad esso è per legge dovuta, e i ricalcitranti punire. Per giungere a questo scopo, non avrete già a ricorrere agli esilj, alle persecuzioni, ai patiboli, ove non si tratti di coloro che sono evidentemente colpevoli; è troppo grande il novero degli uomini ingannati,. nè, generalmente parlando, si giunge a trionfare delle sette con la forza fisica, ma sono necessarie azioni, leggi, ed istitu-

zioni basate sopra principj opposti a quelli, che da un mezzo secolo si seguono. Prima di tutto sappiate, o re, e principi della terra, quello che siete, ed in qual grado vi ha la provvidenza collocati; che voi non siete nè i servi, nè gli ufficiali del popolo; egli non vi ha stabilito; e voi non siete tenuti a render conto a questa moltitudine di mille teste, che agitata da ogni vento di dottrina e da interessi contraddittorj, non sa ciò che vuole, abbisogna della vostra direzione, nè può diriggervi, nè lo pretende. Voi, per lo contrario, siete uomini potenti, e liberi, da Dio dotati di assai mezzi, beni e possedimenti, onde sulla terra esercitare, e mantener la sua legge, fare, ed animare al bene, evitare voi stessi il male, e procurare a tutta possa di reprimerlo. A questo effetto onorate pria di tutto la religione, non per apparenza, o per decoro, ma sinceramente e con zelo; riconoscete Iddio, e non altri, per vostro signore e padrone; date pei primi l'esempio di ubbidienza ad un potere più eminente, e ad una legge suprema, che senz'assoggettarvi non v'impone che doveri onorevoli, che basta a tutte le bisogna, e se voi la osservate, nulla più resterà ai popoli che desiderare; ono-

ratela del pari ne' suoi ministri, e nelle sue istituzioni, senza le quali non può sussistere, non propagarsi, non passare alle generazioni future. Là ove la chiesa universale esiste fin dalla più remota antichità, ed ove è stata di bel nuovo co' trattati riconosciuta, lasciatela libera in tutto ciò che le appartiene; voi troverete in essa un saldo sostegno, una illuminata e fedele amica, giacchè l' odio della setta rivoluzionaria è rivolto contro di essa del pari, che contro di voi, e ciò in conseguenza degli stessi principj. S' ella manca di beni esterni, e di mezzi di conservazione, voi non potete senza dubbio renderle tutto ciò che perì nel naufragio; ma lasciatela da suoi amici successivamente dotare; fate, che il mondo conosca essere di vostro aggradimento cotali fondazioni; datene voi stessi un qualche esempio felice. Allora non andrà guari, ch' ella non mancherà del necessario; moltiplici utili istituzioni per la educazione della gioventù, pei poveri, per gl' infermi, ec. diverranno di bel nuovo fiorenti, senza essere di peso nè alle vostre finanze, nè alle sostanze de' vostri popoli, e voi avrete così formato una feconda sorgente di pubblica e privata prosperità. Rispettate

non meno in tutte le temporali relazioni il buon ordine, e la subordinazione naturale; riunite gli uomini con la diversità dei loro mezzi e dei loro bisogni; raunate attorno di voi i primi ed i principali de' paesi a voi soggetti, per ascoltare i loro consigli ed i loro voti, o per ottenerne il consentimento, e la cooperazione ai più importanti provvedimenti. In un' epoca, ove siavi pericolo, ottimo consiglio è non esser solo, nè comparire isolato agli occhi del mondo, affinchè l'idea della potenza sia nobilitata, e vieppiù splenda mercè il libero, e spontaneo assenso di tutto ciò ch' è rispettabile, di tutto ciò che alla vostra persona immediatamente si appartiene, affinchè la moltitudine degli onesti uomini del paese sappia intorno a chi debba raccogliersi, ed ove la vera patria debba riconoscere; ma circondatevi de' vostri amici, e non dei vostri nemici; di coloro che desiderano la vostra conservazione, non di quelli che anelano alla vostra rovina; dei veri stati provinciali de' vostri regni, quali sono dalla natura formati, non di que' pretesi rappresentanti del popolo, la rivoluzionaria esistenza de' quali riposa sul calcolo aritmetico della popolazione, e sull' ammissione giacobini-

ca del principio della dissoluzione di ogni altra relazione sociale, per servire d'incamminamento a nuovi disordini. Ascoltate i voti de' vostri stati fedeli, ma serbate costanti la suprema autorità anche verso di essi; fuggite la parola *Costituzione;* è un veleno per le monarchie, perchè emana dalla invenzione di una base democratica; perchè ordisce la guerra intestina, e crea due elementi contradditorj, che necessariamente si disfidano a morte. Ma chi vi ha chiesto queste Costituzioni? Niuno, tranne i soli giacobini; sulle prime onde stabilire il loro principio fondamentale, dal quale si riserbano più tardi a trarre le conseguenze, ed indi per essere, ad esclusione di ogni altro, innalzati al supremo potere, sotto pretesto di esser essi i soli partigiani della Costituzione, e i soli di lei sostenitori. I popoli per lo contrario non vi domandano Costituzioni, ma soltanto proteggimento, e giustizia. In oltre a chi le avete voi promesse? Chi cotali promesse ha ricevuto? Chi aveva diritto a riceverne a nome del popolo intero? S' elle non sono che il prodotto della vostra libera volontà, potete, come qualunque altra legge, rivocarle, cangiarle, interpretarle secondo gl' interessi della vostra corona in-

separabili da quelli del vostro popolo; e se per avventura queste Costituzioni sacrificavano, o manomettevano i diritti privati de' vostri sudditi, voi non avevate neppure il diritto di accordarle; ed è il dispensarvene un dover vostro. Affezionatevi per lo contrario le diverse classi del vostro popolo col mezzo di amichevoli, e reciprocamente utili convenzioni, il solo complesso delle quali può essere appellato natura, e Costituzione dei vincoli sociali; ristabilite quei diritti, e quelle innocue libertà, che la sola rivoluzione ha distrutte, nelle quali consiste l' onore di ogni classe della società, alla qual danno una patria, che non troverebbe così agevolmente altrove. Abolite quelle leggi perniciose, che da cinquant' anni ora sotto pretesto di agricoltura, ora sotto quello di popolazione, o di qualche altro idolo del secolo, non tendono che a sminuzzare e dividere le proprietà, ed a cagionare per conseguenza scissure frà gli uomini, rendendoli nemici gli uni degli altri (1). Favorite all' incontro le

(1) Vendite, e minuti spezzamenti di dominj, abolizione di beni di corpi, divisione di beni comunali, che dovrebbero risguardarsi non altramente che come una sostituzione stabilita a vantaggio de' poveri, uguaglianza forzata nella divisione delle successioni,

proprietà considerevoli e permanenti, che a vicenda somministrano reciprochi soccorsi di carità, ed affezionano gli uomini fra loro col mezzo di beneficj ugualmente permanenti. Fra i possessori di queste ragguardevoli proprietà si formano quelle opulente, e potenti famiglie, che radicate in patria sono come i padri nutritori delle altre classi del popolo, le colonne, ed il sostegno della prosperità nazionale, che fecondano ed avvivano il commercio, e l'industria, e fanno sperare ai figli que' vantaggi medesimi de' quali hanno i loro padri goduto. I loro figli secondogeniti troveranno ancora i mezzi di distinguersi nel sacerdozio, nella guerra, e nello stato, giacchè nelle campagne, e tra il nobile sentimento di una certa libertà, anzi che nelle città e sotto il peso delle cure economiche, si sviluppano le grandi e generose disposizioni. Lasciate a questo effet-

proibizione dei fede-commessi, delle sostituzioni ec. soppressione d'ogni retratto gentilizio, di quello de' vicini, de' cittadini ecc. Tutte queste misure non sono destinate che a preparare rivoluzioni e sono perfettamente calcolate per disperdere gli uomini e rendergli tutti egualmente poveri, ponendoli nella impossibilità di reciprocamente ajutarsi e di offrirsi a vicenda il soccorso di ogni loro fatica, ed industria.

to un libero corso alla facoltà di testare, giacchè non è stata attaccata nè si è tentato di abolirla, o limitarla arbitrariamente, che per far vacillare i diritti di proprietà, per indebolire e disciogliere i legami di famiglia. Non invidiate ai padri il contento di trasmettere ai loro discendenti i vantaggi di una ben acquistata fortuna; non impedite quelle belle provvidenze di sostituzioni fidecommissarie, che abbandonano certi beni alla religiosa fedeltà delle successive generazioni, e ne accordano il godimento a un seguito di eredi, imponendo loro altresì il dovere di trasmetterlo. Queste instituzioni sono legittime al pari di qualunque altra fondazione benefica e permanente. Animano esse l' amor della patria, annodano più strettamente i vincoli di famiglia, ricordano agli uomini il dovere di non pensare solamente a se stessi, ma ben anche ai loro discendenti, ed il solo diritto d' instituirli, risveglia sentimenti generosi, si oppone all' egoismo, e nobilita la brama di accumulare danaro e fortune; questa facoltà conserva le proprietà delle indigene ed antiche famiglie, e mediante la fedeltà, le rimembranze patriotiche, ed i rapporti d' amicizia fra gli uomini; senza di essi non avvi com-

mercio vero, nè grandi fondazioni d'industria; imperocchè queste esigono capitali considerevoli, ed assicurati, nè possono sussistere, se da grandi proprietarj non vengono i loro prodotti consumati. Benchè per altro la forza, o la ingiustizia dei tempi abbia spezzato molti vincoli, indebolito, o disciolto molti di quei rapporti, che altre volte si designavano sotto nome di feudalità, si vedranno sorgere in vece altre convenzioni analoghe, sotto forme e denominazioni diverse. Proprietarj assicurati di conservare ciò che loro appartiene: debitori, l'annua prestazione de' quali non può essere per arbitrio rialzata; i cui creditori che sono loro padri e superiori legittimi, devono necessariamente sentire amichevolmente gli uni per gli altri: e per questo rispetto, non sarà più diviso il mondo fra schiavi sventurati, fra debitori tormentati dallo spavento e dalla inquietezza, e fra inesorabili usuraj. Quanto alle città del vostro paese, consideratele come corpi, che possono servirvi di utile appoggio, e somministrarvi numerosi soccorsi. Colà dove gli uomini vivono avvicinati gli uni agli altri, e sostengono pesi comuni, fa d'uopo altresì riunirli col mezzo di comuni vantaggi. In questa guisa

la natura ha formata una pubblica cosa, una relazione di comunanza, che non è in verun conto pericolosa, mentre non è fondata sul rivoluzionario principio di una eguaglianza universale. Ristabilite dunque questi buoni ed onesti ordini di cittadini nelle città, considerando, che non devono questi essere totalmente arrestati, ma che conviene, per lo contrario, rinnovarli e ravvivarli costantemente, mercè un successivo reclutamento, coerente alle disposizioni della legge. E' una esistenza onorevole, quella di veri cittadini attaccati alla loro città, per mezzo di proprietà, e di rimembranze, amministranti con probità i pubblici affari di que' luoghi d'onde trassero i loro natali. Sortono da tal semenzajo gli uomini abili destinati a soddisfare ai numerosi bisogni della società. Le scienze, le arti, il commercio, e l'industria vi fioriscono meglio che nella campagna, avvegnacchè abbisognino del concorso di molti. Se la vita della campagna fortifica l'animo, e nobilita il carattere, quella delle città sviluppa i talenti ed i mezzi d'industria dell'uomo; ed essendo, che queste qualità diverse hanno le une delle altre bisogno, debbono essere considerate come inseparabili compa-

gne. Accordate così ai corpi, come a grandi proprietarj, quel grado di libertà che loro conviene, onde reggere i loro affari particolari, affinchè gli uni e gli altri si tengano onorati del loro stato, e generosi sentimenti germoglino naturalmente ne' loro cuori. Non è necessario, e meno è a voi possibile di tutto governare; la sola setta filosofica ha voluto imporvi un tal peso, onde potere, all' ombra del real vostro manto, sottomettere il mondo intero al suo giogo. Questo sistema di governar tutto, non fa per lo contrario, che il tormento della vita vostra, vi cagiona numerosi imbarazzi ed immense spese, somministra un pretesto per criticare tutte le vostre azioni, e risveglia a vicenda nel popolo la brama di governare i vostri affari, poichè fuori di quelli, non si ravvisa in niun modo nè uomo, nè influenza legittima. Riunite di nuovo in corpi ed in comunità le diverse classi degli abitanti delle città, come i dotti, i negozianti, gli artigiani ecc. affinchè fortificati dalla loro unione, e rianimati dal sentimento di una onorevole esistenza, conservino l' ordine e la disciplina nel loro stato, siano contenti della loro sorte, non invidino l' altrui, nè cerchino di collocarsi nell'

altrui posto; affinchè l' ambizione possa soddisfare se stessa entro più angusti confini, e l' amore del bene incominci a manifestarsi sugli oggetti, che più sono fra di loro congiunti. Esigete da tutte le classi l' adempimento dei loro doveri, ma proteggete ancora i loro diritti; imperocchè hannovi pure frà le medesime dei rapporti naturali di subordinazione e dipendenza. E' d' uopo cominciare dall' apparar di ubbidire, per disporsi al godimento più tardo di una legittima libertà. Onorate finalmente la santità de' maritaggi, di quella intima unione delle anime, di quella celeste colleganza di forza, e di amore, che la essenza sviluppa del buono e dell' onesto. Non permettete che si disciolga ne' casi, ove il divorzio è già per se illecito, e qualora le leggi il consentano, non avvenga ciò almeno con una scandalosa, ed arbitraria facilità. Proteggete le relazioni di famiglia, primo germe e prototipo di ogni monarchia. Rendete ai padri la loro legittima autorità; non assegnate soverchj limiti alla loro facoltà di testare, acciocchè i figli apprendano tosto ad ubbidire ai loro genitori, che ravvisino in essi i proteggitori, i benefattori loro, e vieppiù sempre ad essi portino amore: saranno al-

lora rannodati i vincoli del sangue, non più si vedranno la infermità e la vecchiezza abbandonate con ingratitudine, e trattate con disdegno: e nella casa paterna si educheranno i figli alla ubbidienza e all' amor rispettoso verso i superiori di un ordine più elevato, e verso i padri della grande famiglia. Con questo solo mezzo riuscirete a raggruppare i vincoli che uniscono gli uomini fra di loro, a ristabilire l' ordine naturale, cioè la Costituzione divina, ed a richiamare a più vigorosa vegetazione ne' suoi rami e nelle foglie, l' albero della vita sociale, di cui siete voi stessi la radice, ed il tronco.

Finalmente, oh voi re, e potenti della terra! accoppiate a queste massime, e a queste azioni la ordinaria prudenza di principe, la quale se pure è utile in tutti i tempi, è oggidì più che mai di assoluta necessità. Prima di tutto, incoraggiate e proteggete le sane dottrine, che debbono agevolare e favorire le vostre imprese, ma che sovr' altro fondamento poggiar non possono, che su la conoscenza e l' amore del supremo signore, e legislatore. Dalla vera fede emana ogni giustizia, in quella guisa appunto, che da falsi principj emerge la sorgente di tutti i mali.

Non appartiene a voi certamente il diffondere di per voi stessi tali dottrine: è vostro debito lasciar questa cura alla chiesa, antica custode della verità, e ad altri uomini dotti e da bene, che in folla si presenteranno, allorchè finalmente saranno certi della vostra protezione. Non gl' inceppate nell' adempimento di questo sublime dovere, accordate loro quella libertà, quell' incoraggiamento, di cui hanno troppo lungamente goduto i missionarj della menzogna e dell' errore. Allontanate senza pietà da vostri consigli, e soprattutto dalle scuole, dalle cattedre, dalle accademie, che avete fondato, i partigiani di principj irreligiosi e rivoluzionarj, di una setta congiurata contro Dio, e contro tutte le superiori autorità; setta facile ad essere riconosciuta tanto da' suoi elogj, quanto da' suoi biasimi nella sua lingua, e in tutto ciò che la circonda, e che, anche allorquando veste il manto della ipocrisia, tradisce costantemente se stessa, se non altro per palesarsi a' suoi *adetti*, e proseliti. Non crediate, che possano le scienze, l' educazione, e la pubblica istruzione sentirne alcun danno; tutti i suoi sofismi avvelenano la gioventù, ed imprimono in tutti gli spiriti la turbolenza, e

la dubitanza senza vero sapere; non possono essi dare verun utile insegnamento. L'ignoranza, l'orgoglio, le eterne contraddizioni costituiscono le essenza loro. Tutto al contrario: l'arbore delle scienze rifiorià più maestoso, e non sarà onusto, che di frutti salutevoli, allorchè sarà purgato da questi vermi, che lo rodono, e che, pronti a soffocarlo, ogni vigoría gli tolgono. Non vi lasciate sedurre dalle declamazioni in favore di *un' assoluta libertà della stampa*, sebbene fortuite, e straordinarie combinazioni abbiano trascinato alcuni retti spiriti in tal pensamento; i sofisti non dimeno non invocano generalmente questo principio che per se stessi, ed agli occhi loro non altro dev'essere cotal libertà, che un privilegio, o un autentico scritto d'impunità, per la menzogna e la calunnia, per la ribellione e la empietà. I saggi onesti non l'hanno giammai domandata sotto questo rispetto; rapisce anzi dessa il loro onore, in quanto che li confonde cogli avvelenatori e i cerretani, e gl' inviluppa per conseguenza nello stesso disprezzo. La virtù è il carattere dell' uomo: la salute dell' anima, e dello spirito sarebb' ella dunque di minor importanza di quella del corpo, sulla quale con

tanta cura voi vigilate, e che potrebbe non ostante essere, a mio avviso, meglio abbandonata alle sollecitudini di ciascun individuo! Vi si dice che cotesta libertà porta seco di che correggier sè stessa, che il male prodotto da' malvagi scrittori è riparato dai buoni; ma fin da qual tempo si lasciano propagare liberamente il veleno, o la peste, perchè i medici possono amministrare l'antidoto? O da quando in poi permettete che esistano degl' incendiarj, perchè non è vietato agli uomini onesti di estinguere il fuoco? Fate dunque scrupulosamente esaminare gli scritti co' quali arrogasi il diritto di essere i dottori del mondo e i medici delle anime, affinchè sia l' orgoglio umiliato, e l' ingresso de' giovani nella pubblica carriera sia decorato dalla modestia. Giammai i dotti timorati hanno temuto di essere sottoposti a censura, ma lo hanno anzi desiderato; niuna opera grande, vera, ed utile al mondo è stata dalla censura proscritta. Ma la censura non sia da voi confidata che agli uomini più abili e meno sospetti, a coloro che si oppongono al male e non al bene, e che quello sanno riconoscere sotto le varie sue divise, a coloro che esercitano i loro impieghi in un modo bensì re-

ligioso e severo, ma con amore eziandio per la emenda, e non già per la disperazione de' buoni scrittori. Private del vostro favore queste perniciose e secrete società. Non può mai esser buono tutto ciò che teme la luce del giorno; escludete dal vostro servigio i membri di queste società, almeno fino a tanto che non le avranno formalmente abbandonate. Per troppo lungo tempo si è sparsa l' ironía e la derisione sopra tutto ciò che v' ha di sacro: il flagello della satira sferzi a vicenda il vizio e la follìa; ed armatene le arti, e la letteratura, onde sciogliere queste leghe, coprendole di ridicolo. Allevate gli eredi del vostro trono nel timore d' Iddio, affinchè ogni altro timore sparisca, nè loro manchi il coraggio di bene operare; fate, che siano istruiti nella storia della loro famiglia e del loro paese, per innalzare a nobili sentimenti il loro cuore, per risvegliare nelle loro menti pensieri degni di principi, per avvezzarli a seguire le virtù dei loro padri, o ad evitarne gli errori; ma soprattutto poi perchè conoscano le vere relazioni loro co' sudditi, e co' vicini, lo che li educherà naturalmente ad ogni giustizia, e ad ogni buona politica; fate ad essi pure conoscere l' origine, l' essen-

za e lo scopo delle sette rivoluzionarie del nostro secolo, affinchè sappiano distinguere il veleno sotto i diversi suoi inviluppi, e non possano essere ingannati, o traviati da ogni ciarliero sofista. Non intendiamo per questo di escludere gli altri oggetti d' istruzione, ma quelli sono i più necessarj oggidì, e si ponno facilmente congiungere ad essi; fate buon uso de' beni di fortuna, che la provvidenza vi ha dato; sono dessi la radice della vostra potenza, nè la vostra libertà potrebbe senza di loro sussistere. Non alienate que' dominj primitivi, che formano lo splendore della vostra casa. Dovete, per lo contrario, avanzare per tali possedimenti, tutti i grandi del vostro regno, ed è necessario che all' aspetto de' medesimi il vostro popolo si rammenti di voi e de' vostri padri, vi tenga in conto di amici e benefattori, e non abbia a riguardarvi come una potenza straniera. Siate buoni economi, ma con una parsimonia degna di principi; imperocchè molto contribuisce la economia al vostro popolo, ed alla vostra estimazione; quanto meno vi farà d'uopo di accattare soccorsi stranieri, più sarete indipendenti, e meno pretesti avrà la setta per imporvi catene. Circondatevi di servidori religiosi, abili e ze-

lanti, che, dopo Iddio, siano principalmente affezionati alla vostra persona ed alla vostra casa, non à se medesimi, o alla setta loro. Preferite la probità e la fedeltà ai soli talenti; la virtù non è sempre mancante di doni di spirito: dà loro, per lo contrario, la più vera direzione. Volete riconoscere in che valgano gli uomini? Giudicatene dal ristretto e privato loro contegno. Fuggite gli adulatori, amate la verità, imperocchè dessa è il frutto di un cuor sincero. Non vi aggravate di un soverchio numero d' impiegati e consiglieri; non cangiate troppo facilmente quelli che saranno riconosciuti fedeli; incoraggiateli colla vostra benevolenza: ricompensate la virtù, punite il delitto. In ogni vostro genere di vita, d' intorno a voi, nelle vostre occupazioni, nelle ricreazioni, ne' piaceri, conservate sempre quella superiorità, che conviene alla dignità vostra, che dà splendore alla potenza reale, ed intima il rispetto universale. I popoli non ubbidiscono di buon grado, che a colui che si distingue veracemente fra di essi, in una maniera esterna e visibile. Non vi occupate di per voi stessi d' ogni più minuto oggetto, che non farebbe che affaticare il vostro spirito, e renderlo a cose grandi meno atto. In tutti

i vostri discorsi, negli editti, e nelle ordinanze adoperate un linguaggio veramente regale, ch' emerga dal sentimento del vostro diritto, e risvegli ne' vostri sudditi l' idea del dovere. Parlatene in nome vostro proprio, non fate apparire come indifferente la vostra persona; non la separate dal trono, o da ciò che *stato* si appella; poichè il trono solo, indipendentemente dal suo posseditore, non è che un pezzo di legno, e senza di voi non v' ha stato, ma soltanto una moltitudine di uomini isolati.

Esercitatevi nelle virtù, e nelle abitudini militari, non per sete di comando, o per amor vano di gloria, ma perchè non vi manchino all' uopo i mezzi, ed il coraggio per una lotta necessaria. A giorni nostri fa principalmente d' uopo, che un re sappia proteggere la sua persona, ed il suo popolo contro gl' interni, ed esterni nemici, che si presenti alla testa delle sue truppe per non essere dimenticato, e acciò si avvezzino, all' opposito, a rispettarlo come l' unico generale, e perchè le armate destinate a servirlo, non possano giammai rivolgersi contro di lui. Vedete quanto abbbia costato a Luigi XVI, ed a Ferdinando VII il non aver posseduto cotesta qualità, e piuttosto risparmiato il sangue

de' colpevoli, che quello degli uomini dabbene, il quale non pertanto si è poco dopo versato a' torrenti. Non temete una guerra necessaria, onde non essere obbligati ad intraprenderla allorquando non sarà più possibile. Prestate soccorso al vostro convicino, affinchè a vicenda vi soccorra, se in caso di necessità, siate per abbisognarne. Col sentimento di onore e con la fermezza di spirito, con la vigilanza e l'attività si acquistano i troni, e con queste sole virtù si conservano.

Quanto alla tranquillità interna, vi sarà facile il mantenerla. Non vessate i sudditi con soverchie leggi e regolamenti, rispettate i loro diritti privati, i loro costumi, i loro usi, le loro consuetudini; non ferite le classi superiori nell'onor loro, nè le inferiori nella industria e ne' mezzi di vivere; allora potrete essere certi del concorso universale, e tutti gli sforzi della setta andranno a frangersi contro il retto giudicare dei vostri popoli. L'amore del riposo, la temenza della rivoluzione è ancora sì grande oggidì, che migliaja di onesti uomini soffocano forse de' lagni anche fondati, onde non affliggere il vostro cuore, e non essere confusi con gente di perversa intenzione. I soli nemici in-

terni che ora avete, sono i giacobini, qualunque sia la loro maschera. Fa di mestieri dichiarar loro francamente, e liberamente la guerra, com' essi appunto da lungo tempo la fanno a voi; imperocchè non può dirsi stato di riposo quello in cui un' orgogliosa, ed empia setta scava i fondamenti della vostra potenza, ne censura l' esercizio il più legittimo, e vuole inoltre farla servire di strumento, onde mandare ad effetto la vostra propria rovina: allorchè col mezzo di pubbliche menzogne e calunnie vi rapisce i cuori del popolo, e ne' secreti suoi conciliaboli, prepara il rovesciamento dello stato. Dichiarate la guerra a questi sofisti, e tremeranno: resterete forse voi stessi sorpresi in vedere quanto è debole e picciola questa setta, che vi si rappresenta sì numerosa e potente, e come, per altra parte, milioni di uomini onesti si riuniranno a voi, onde formare intorno alla vostra persona un muro di bronzo. Ma questa guerra si faccia, non in maniera timida, per la quale, vibrando quasi soltanto in secreto alcuni parziali colpi al nemico, si mostri di riconoscere ancora la sua sovranità: è per lo contrario convenevole, anzi necessario il farla in modo franco ed aperto, col

sentimento della propria superiorità sì di spirito, come di reale potenza, con quella sicurezza che non arrossisce del bene, e che ardisce di odiare pubblicamente il male, con una ferma volontà, che incoraggia ed anima tutti gli altri, che annienta il potere degli empj, e rialza quello de' giusti; che priva i primi di ogni favore, e concede agli ultimi gli onori e le ricompense; con dottrine di leggi e d'istituzioni, che riedificano ciò che la setta ha distrutto; e finalmente con la forza, allorch' è divenuta necessaria. Dal momento in cui questi sofisti non riconoscono nè la vostra potenza, nè le vostre leggi, non possono pretendere di esserne protetti; dal momento che vi trattano da nemici, e non osservano verso di voi nè forme, nè giustizia, trattateli a vicenda nella guisa medesima: si sono essi separati dal vostro popolo pei loro principj e per le loro unioni; non meritano in conseguenza di partecipare di quei vincoli sociali, che procurano costantemente di sciogliere. Collocatevi in mezzo de' vostri amici fedeli, nè stendete la mano per una riconciliazione, se non che a coloro che prove non dubbie hanno dato di pentimento e di emenda. Nella clemenza e nella misericordia imitate l'istes-

so Dio, che non accorda la sua grazia, se non che a coloro che fecero ritorno alla sua legge ed a' suoi precetti.

Siate finalmente giusti, equi e benevoli verso i vostri vicini, nè solo verso i principi vostri simili, ma, allorchè vi si offerisca l'occasione, verso i loro sudditi eziandio, senza che perciò vi sia di mestieri trascurare gli affari vostri. Non vi date a credere di essere soli nel mondo: la natura ha creato un paese per l' altro, ed il solo spirito rivoluzionario del secolo è quello, che disperdendo gl' individui, anela eziandio a separare totalmente i principi ed i popoli, ponendoli tra loro in continua condizione di nemici. I troni, al dire di un Saggio antico, sono conservati assai meglio da buoni amici, che dalle armate e dai tesori: senza di quelli, il miglior diritto è nullo, con quelli, mediocri ragioni acquistano sovente solidità; il più piccolo amico non deve disprezzarsi, imperocchè è difficile il calcolare gl' immensi servigj, che lo zelo di un solo particolare è soventi volte capace di rendere. Nel grado ove siete collocati, le vostre azioni non sono operate soltanto innanzi al vostro popolo; ma in faccia al mondo intero; il bene che voi fate non

riscuote soltanto l'applaudimento degl'indigeni, ma quello ben anche degli stranieri, e di questi spesse volte in modo anche più vivo; i loro voti s'innalzeranno al cielo in vostro favore, e la fervente preghiera de' giusti non và giammai inesaudita: paleserà essa la sua forza nel momento del pericolo e del bisogno.

Io vi ho già dimostrato i mezzi di salute e di conservazione per voi e pei vostri popoli; vi ho dato consigli che derivano da un cuor sincero, e che emanano dalla natura delle cose; consigli facili a seguirsi, e de' quali ardisco assicurarvi il successo, se con intima persuasione gli accogliete. Sui troni, come nella vita privata, la irresolutezza è il maggiore dei tormenti; dessa sola rende la guarigione del male impossibile. Dal momento in cui avrete dichiarato cotesta santa guerra, di cui la prima che portava questo nome, non doveva essere che la imagine, o il preludio del momento nel quale avrete coraggiosamente opposto lo spirito di giustizia allo spirito del secolo, la edificazione alla distruzione, il rassembramento alla dispersione, sarete più tranquilli, vi sentirete più forti e più liberi, sublimati dalla potenza di Dio, dal consentimento di tut-

ti gli uomini saggi, e dabbene: tutto anderà a seconda e sorpasserà la vostra aspettazione medesima. Nè questo è tutto ancora, io vi prometto di più: raccoglierete gli elogi di coloro eziandio dei quali temete il biasimo; avvegnache l' anarchia delle dottrine sia oggi dì pervenuta a tal segno, le contraddizioni de' sofisti tra di essi, e di ciascuno frà se medesimo sì numerose, ed intollerabili, che cominciano a sentir disgusto di ciò, che hanno essi stessi vantato e che ben tosto protesteranno contro i loro proprj errori. Si vedranno forse questi sofisti medesimi afferrare la tavola di salute che loro sarà offerta da una mano potente, ma non rallentate perciò dal ben operare: fà di mestieri incessantemente perseverare; un salutevole provvedimento deve rapidamente l' altro seguire. Se il primo colpo offende i sofisti, e provoca le loro strida lamentevoli, fà d' uopo l' indomane replicarne un secondo, e il dì susseguente un terzo più forte ancora, affinchè scordino il primo, e le successive loro sconfitte gl' immergano nel turbamento, e nella confusione. Oppressi allora dalla pugna, l' abbandoneranno, e si vedranno forse essi medesimi partecipare al giubilo universale sul trion-

so della miglior causa. Percuotete i pastori, e le agnelle si disperderanno; gli uni, e gli altri non voranno essere più separati dalla legittima loro greggia; pretenderà ciascuno, che tale è stata sempre la sua opinione, che in sostanza non ha giammai altro desiderato; niuno sarà stato filosofo, o seguitatore della rivoluzione, ma sarà di tutti il migliore colui, che i precedenti suoi errori riconoscendo paleserà un pentimento sincero. I popoli, in uno stato di convalescenza, godranno del sentimento delizioso, che il ritorno delle forze e la salute accompagna dopo una lunga e penosa malattia, arrossiranno della loro credulità, nè potranno comprendere come mai fu possibile che si lasciassero per sì lungo tempo a traviamento condurre da falsi dotti, e da spregevoli ciarlatani.

Quanto a voi, principi e re della terra, voi sarete stati per una parte i benefattori, ed i salvatori del vostro popolo, ed avrete per l'altra stabilito nuovamente su di una base eternamente immobile il vostro trono. Potrete allora restarvi tranquillamente seduti, godendo inoltre della felicità della vita, di cui foste privi sì lungo tempo, agitati dalla irresolutezza, da ogni soffiar di dottrine, e tormentati da

continui timori, e sospetti. Forti nella vostra coscienza, sicuri di aver adempiuto il vostro dovere, restate in pace, e le vestigia calcando dei vostri padri in quel regno ove dimora la giustizia, che voi avete protetto in terra, siate certi, che i vostri figli possederanno ancora quaggiù tutto ciò che loro avrete coraggiosamente salvato, e fedelmente trasmesso. Dopo de' secoli ancora, i popoli canteranno i vostri elogi, e vi ravviseranno come fondatori della loro felicità; riuniti ne' tempj dell' Altissimo, lo glorificheranno di aver loro dato siffatti re; i popoli in somma ameranno i loro principi, come i principi i loro popoli, nè si favellerà dello spirito del secolo, della rivoluzione e de' suoi principj, che per far conoscere ai nostri posteri i monumenti della umana stoltezza, e per avvertirli delle calamità alle quali dà origine una ragione orgogliosa, abbandonata a se medesima, senza regola e senza freno.,

---

(*) Il testo francese è così espresso = les fautes qu'on a reprochèes ou qu'on peut avoir droit de reprocher à Ferdinand VII. = La traduzione è mozza della seconda parte di questa proposizione disgiuntiva, perchè il Sig. Revisore Conte Antonio Zampieri ha ritenuto che si dovesse omettere. N. d. E.

Imola li 10 Novembre 1821.

Visto per la Stampa

Fr. CAROLUS FRANCISCUS a Bononia ex Fam. Min. Ref.

Conte ANTONIO ZAMPIERI.

Imprimatur. PAULUS MOSCATELLI Vic. Gen.